

Provvedimento 20 settembre 1999

Regolamento recante disposizioni per le società di gestione del risparmio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo unico");

Visto l'articolo 6, comma 1, lett. a) del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le partecipazioni detenibili dalle società di gestione del risparmio (di seguito "SGR");

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) del testo unico, che stabilisce che la Banca d'Italia,

sentita la CONSOB, disciplina le regole applicabili agli OICR aventi ad oggetto i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), numeri 4) e 5) del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia,

sentita la CONSOB, il compito di determinare: i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR; i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio dell' OICR e la periodicità della valutazione;

Visto l'articolo 34, comma 4 del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB,

autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR e l'art. 3, comma 2 del testo unico ai sensi del quale la Banca d'Italia stabilisce i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;

Visto l'articolo 36, comma 7 del testo unico,

che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento;

Visto l'articolo 36, comma 8 del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, la determinazione delle caratteristiche dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi comuni di investimento;

Visto l'articolo 38, comma 3 del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo;

Visto l'articolo 50, comma 1 del testo unico, che dispone che l'articolo 38 del medesimo testo unico si applica anche alle SICAV;

Visto il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 228 del 24 maggio 1999 recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Sentita la CONSOB;

EMANA

l'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 settembre 1999

IL GOVERNATORE

A. Fazio

INDICE

CAPITOLO I: PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO.

CAPITOLO II: ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE II - FONDI APERTI

SEZIONE III - FONDI CHIUSI

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

ALLEGATO A

CAPITOLO III: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO

SEZIONE III - VALORE DELLA QUOTA

SEZIONE IV - SICAV

ALLEGATO A

CAPITOLO IV: OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE II - OPERAZIONI DI FUSIONE

SEZIONE III - OPERAZIONI DI SCISSIONE

SEZIONE IV - MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

SEZIONE V - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

CAPITOLO V: PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE II - CONDIZIONI PER LA FUSIONE

SEZIONE III - PROCEDURA PER LA FUSIONE

CAPITOLO VI: CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE II - CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

CAPITOLO VII: CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITÀ DI SUB-DEPOSITO DEI BENI DEL FONDO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE II - CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO

SEZIONE III - SUB-DEPOSITO DEI BENI DELL'OICR

SEZIONE IV - INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI

CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPITOLO I PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Premessa

Le presenti disposizioni prevedono la possibilità per le società di gestione del risparmio di assumere partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, mentre resta esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SGR devono porre attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e di salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria aziendale.

È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, monitorando con attenzione l'andamento delle società partecipate, anche al fine di accertare la congruità del valore ad esse attribuito e di assicurare l'integrità del proprio patrimonio aziendale.

2. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito T.U.).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni, si definiscono:

a) "partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87⁽¹⁾;

b) "controllo", il rapporto indicato nell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, T. U. bancario);

c) "società finanziarie":

- le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le SIM e le imprese di investimento;
- gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del T.U. bancario;
- le società di partecipazione che detengono partecipazioni esclusivamente nel settore finanziario;
- le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art.

¹ Art. 4, comma 1, d.lgs. 87/92: "Ai fini del presente decreto per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria."

59, comma 1, lett. b) del T.U. bancario;

d) "imprese di assicurazione", le imprese italiane autorizzate ai sensi dei decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;

e) "società strumentali", le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell'attività della SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili o di servizi anche informatici;

f) "patrimonio di vigilanza", l'aggregato come definito nel Capitolo III, Sezione V del Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 1° luglio 1998 in attuazione del T.U.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SGR.

5. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni

Le SGR possono assumere partecipazioni in banche⁽²⁾, società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza, non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo.

6. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo⁽³⁾ in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.

La Banca d'Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.

²

In proposito, si richiamano le disposizioni in materia di partecipazione al capitale delle banche previste nelle vigenti "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

³

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

7. Informativa alla Banca d'Italia

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro dieci giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte. Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere comunicati solo ove determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.

CAPITOLO II ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il T.U. affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di divieti all'attività di investimento nonché di contenimento e frazionamento del rischio (art. 6, comma 1, lett. c, numeri 1 e 2).

Le presenti disposizioni e il decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di "struttura dei fondi" il 24 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 1999) consentono di costituire fondi comuni rientranti nelle seguenti tipologie di carattere generale:

A) fondi aperti. I fondi comuni di investimento aperti

– i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo – investono il proprio patrimonio in:

- I. strumenti finanziari quotati e non quotati;
- II. depositi bancari.

Nell'ambito dei fondi aperti, si distinguono i fondi armonizzati. Si tratta dei fondi che, rispettando le previsioni delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento;

B) fondi chiusi. Nei fondi comuni di investimento chiusi il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Sono obbligatoriamente istituiti in forma chiusa i fondi che investono in:

- I. beni immobili e diritti reali immobiliari;
- II. crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- III. strumenti finanziari non quotati diversi dagli OICR aperti in misura superiore al 10 per cento del patrimonio;
- IV. altri beni - diversi dagli strumenti finanziari e dai depositi bancari - per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;

C) fondi riservati a investitori qualificati. Il regolamento di un fondo comune di investimento, sia di forma aperta sia di forma chiusa, può prevedere che la partecipazione sia riservata a "investitori qualificati". In tal caso, nel regolamento del fondo possono essere fissate norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalle presenti disposizioni. Sono considerati investitori qualificati:

- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt.106, 107 e 113 del T.U. bancario;
- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
- le fondazioni bancarie;
- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;

D) fondi speculativi. Possono essere istituiti sia in forma aperta sia in forma chiusa. Nel regolamento del fondo possono essere

fissate norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalle presenti disposizioni. Essi:

- non sono sottoposti a predefiniti vincoli in materia di oggetto dell'investimento;
- non possono avere più di 100 partecipanti;
- devono prevedere una sottoscrizione minima iniziale non inferiore a un milione di euro;
- non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento;
- devono menzionare nel regolamento la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in tutto o in parte in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi ordinari.

In considerazione dei potenziali effetti che i fondi comuni di investimento speculativi possono avere sulla stabilità della SGR, i fondi della specie possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di fondi speculativi.

Il regolamento di ciascun fondo comune dovrà indicare a quale delle richiamate tipologie il prodotto faccia riferimento e definirne la politica di investimento nel rispetto delle presenti disposizioni.

Nel caso di fondi riservati a investitori qualificati e di fondi speculativi, le disposizioni che seguono possono essere derogate in tutto o in parte, fermo restando che il regolamento dovrà chiaramente indicare la particolare natura del fondo e definire nel dettaglio la politica di investimento perseguita e gli eventuali limiti o divieti posti all'attività di investimento.

In generale, la composizione dell'attivo di un fondo comune (indipendentemente dalla tipologia di fondo) deve risultare costantemente coerente con lo scopo del fondo indicato nel regolamento.

Alle SICAV si applicano le disposizioni previste per i fondi comuni di investimento aperti.

2. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. c), n. 1 e 2 del T.U. e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni s'intendono per:

a) "mercati regolamentati", i mercati regolamentati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del T.U. o altri mercati regolamentati, specificati nel regolamento del fondo, regolarmente funzionanti e riconosciuti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;

b) "strumenti finanziari quotati", gli strumenti finanziari:

- 1) negoziati in mercati regolamentati;
- 2) emessi recentemente e per i quali sia prevista nella delibera di emissione, o sia stata presentata, domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano stati ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari non quotati.

Sono equiparati agli strumenti finanziari quotati i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.

Sono viceversa equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari:

- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre 6 mesi;
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;

c) "titoli di rapida e sicura liquidabilità": i titoli di debito emessi da banche di Stati appartenenti all'OCSE ovvero emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, prontamente liquidabili, aventi una durata residua non superiore a dodici mesi;

d) "controllo", il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U.

bancario;

e) "gruppo di appartenenza della SGR", i soggetti italiani ed esteri che:

- 1) controllano la SGR;
- 2) sono controllati dalla SGR;
- 3) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla

la SGR;

f) "totale delle attività", l'insieme delle attività detenute da un fondo, come determinate ai sensi delle disposizioni in materia di valutazione delle attività del fondo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l'acquisto di beni da immettere nel fondo (c.d. prestiti "back to back")⁽⁴⁾

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nell'art. 1 del T.U.

SEZIONE II FONDI APERTI⁽⁵⁾

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio

I fondi comuni aperti investono il proprio patrimonio in:

a) strumenti finanziari quotati;

b) parti di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE;

c) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).

Tali depositi:

– non possono avere vincolo di durata superiore a 12 mesi;

– per almeno il 50 per cento devono essere rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni;

d) strumenti finanziari non quotati.

– In ogni caso nell'acquisto di strumenti finanziari non quotati, le società si orientano verso quelli per i quali esiste un mercato attivo;

e) strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle disposizioni previste nel paragrafo 4 della presente Sezione.

I fondi aperti possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

L'investimento in parti di altri OICR è soggetto alle seguenti condizioni:

– la composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari o dallo statuto, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo acquirente;

– la possibilità di acquistare quote di altri OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altra SGR del gruppo (OICR "collegati") deve essere prevista dal regolamento del fondo. In particolare, il regolamento del fondo deve prevedere che:

1) sul fondo acquirente non verranno fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti;

2) la parte del fondo rappresentata da parti di OICR "collegati" non viene considerata ai fini del computo delle commissioni di gestione.

1.1 Limite all'investimento in strumenti finanziari non quotati

L'ammontare complessivo degli strumenti finanziari non quotati detenuti da un fondo, ivi compreso il valore corrente dei contratti derivati OTC (valore del premio per le opzioni, ecc.), non può eccedere il 10 per cento del totale delle attività del fondo medesimo.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione del fondo aperto non è consentito:

a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in

⁴ Per le SICAV il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali.

⁵ Ai fondi armonizzati le disposizioni della presente Sezione si applicano con le particolarità indicate nel paragrafo 6.

materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. successivo paragrafo 4.2);

b) vendere allo scoperto strumenti finanziari;

c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR;

d) acquistare metalli o pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente

Il fondo aperto non può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente o in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 5 per cento del totale delle attività.

Detto limite è elevato:

a) al 15 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari quotati e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento delle proprie attività non superi il 40 per cento del totale delle attività del fondo medesimo. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lettere b), c) e d);

b) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

c) al 100 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'OCSE, a condizione che:

– tale facoltà di investimento sia contemplata nel regolamento di gestione del fondo;

– il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività del fondo;

d) al 10 per cento, nel caso di investimento in parti di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE. Tale limite è ulteriormente elevato al 20 per cento, ove il regolamento del fondo preveda, come politica di investimento, di investire esclusivamente in parti di altri OICR.

3.2 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso gruppo di emittenti

Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo, cioè legati da rapporti di controllo, non possono eccedere il 30 per cento del totale delle attività del fondo. Tale limite è ridotto al 15 per cento quando il gruppo è quello di appartenenza della SGR.

I limiti indicati nel presente paragrafo non si applicano:

– nel caso dei fondi che prevedono, come politica di investimento, di riprodurre la composizione di un determinato indice di borsa sufficientemente diversificato, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing* e terzi rispetto alla SGR;

– agli investimenti in parti di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE.

3.3 Limiti agli investimenti in depositi bancari

Il patrimonio di un fondo non può essere investito in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la banca depositaria del fondo.

In ogni caso i depositi presso banche di uno stesso gruppo, cioè legate da rapporti di controllo, non possono eccedere il 30 per cento del totale delle attività del fondo.

Nel caso di depositi presso banche del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.

Fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel precedente paragrafo 3.1, ove il fondo detenga strumenti finanziari emessi da una banca presso la quale ha effettuato depositi, i limiti del presente paragrafo sono calcolati sommando il valore di tali strumenti a quello dei depositi bancari in essere.

Ai fini della verifica dei limiti previsti nel presente paragrafo non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.

4. Strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine

4.1 Strumenti finanziari derivati

4.1.1 OGGETTO DELL'INVESTIMENTO

L'investimento in strumenti finanziari derivati è consentito a condizione che il regolamento del fondo ne definisca i criteri di utilizzo e le finalità perseguite (es. copertura dei rischi) e che tale investimento non alteri il profilo di rischio indicato tra gli obiettivi del fondo espressi nel regolamento stesso.

Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.

Ai fini della presente disciplina, i *warrant* e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

4.1.2 OPERAZIONI AMMESSE E LIMITI AGLI IMPEGNI ASSUNTI

Nella gestione del fondo la SGR può effettuare, in coerenza con le politiche di investimento definite nel regolamento del fondo, operazioni su:

- contratti derivati standardizzati negoziati su mercati regolamentati;
- altri strumenti finanziari derivati
- c.d. *over the counter* (OTC)
- a condizione che siano negoziati con controparti di elevato *standing* sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica e che abbiano ad oggetto titoli quotati, tassi di interesse o di cambio nonché indici di borsa o valute.

L'ammontare degli impegni assunti dal fondo, determinato secondo quanto indicato nell'Allegato A, non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo stesso.

Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti *future*, secondo quanto previsto nell'Allegato A. Le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine.

A fronte degli impegni rivenienti dalle operazioni in strumenti finanziari derivati che superano il 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, nel patrimonio dello stesso devono esistere, per un ammontare pari all'ecedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:

- 1) i titoli o le altre attività che il fondo si è impegnato a consegnare;
- 2) i titoli o le altre attività idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell'ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute (es. IRS);
- 3) disponibilità liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.

Nel calcolo dei limiti di investimento:

- le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;
- gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es. *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su

tali titoli;

- nel caso di acquisto di indici di borsa in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al paragrafo 3.1.

4.2 Pronti contro termine, riporti, prestito di titoli e altre operazioni assimilabili

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio del fondo, è consentito effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le operazioni andranno concluse su strumenti finanziari nei quali il fondo può essere investito in conformità con le previsioni del regolamento;
- b) nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto dovranno essere rispettati, nella fase di acquisto "a pronti", i limiti posti all'attività del fondo;
- c) i titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono essere utilizzati per altre operazioni;
- d) le operazioni di pronti contro termine e di riporto devono avere caratteristiche di accessibilità e di transitorietà, configurandosi come investimenti o disinvestimenti "ponte" in funzione di una più efficiente gestione della liquidità del fondo;
- e) i pronti contro termine in cui i titoli del fondo sono ceduti a pronti e i riporti passivi danno luogo a forme di indebitamento da contenere entro il limite di cui al paragrafo 5.4;
- f) nel caso di pronti contro termine in cui i titoli del fondo sono acquistati a pronti e di riporti attivi stipulati con intermediari del gruppo di appartenenza della SGR il valore corrente complessivo di tali operazioni non può essere superiore al 15 per cento del totale delle attività del fondo;
- g) la SGR può concedere in prestito titoli del fondo a condizione che:

- 1) sia costituita a favore del fondo una garanzia sotto forma di liquidità o di titoli emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE. I valori ricevuti in garanzia, la cui custodia rientra nei compiti della banca depositaria, non possono essere utilizzati per altre operazioni. Il valore della garanzia deve essere in ogni momento almeno pari al valore corrente dei titoli prestati;
- 2) la durata del prestito non sia superiore a 90 giorni;
- 3) il valore corrente dei titoli prestati non ecceda il 30 per cento del totale delle attività del fondo.

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere d) e f) non si applicano ai fondi specializzati in depositi bancari limitatamente alle operazioni poste in essere con controparti bancarie.

4.3 Fondi orientati all'investimento in strumenti derivati

I fondi che, sulla base delle previsioni regolamentari, sono orientati all'investimento in strumenti finanziari derivati devono prevedere sottoscrizioni minime non inferiori a cinquantamila euro.

Tali fondi operano nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 4.1.2. Inoltre, essi possono assumere impegni rivenienti esclusivamente da opzioni acquistate per un importo che non ecceda il 20 per cento del valore complessivo netto del fondo.

Restano ferme le altre previsioni concernenti l'operatività in strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine stabilite nelle presenti disposizioni.

5. Altre regole prudenziali

5.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni di investimento aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto nel capitale di una stessa società per un ammontare – rapportato all'intero capitale con diritto di voto della società medesima – pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società è non quotata.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare il controllo sulla società emittente.

Ai soli fini dei presenti limiti non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Tenuto conto che il T.U. prevede la possibilità che un fondo sia gestito da una SGR diversa da quella che lo ha promosso e che, in tal caso, l'esercizio dei diritti di voto detenuti dal fondo spetta al gestore salvo patto contrario, si precisa che i limiti stabiliti nel presente paragrafo si applicano con riferimento a tutti i diritti di voto relativi a fondi aperti e SICAV esercitabili dalla medesima SGR.

Pertanto, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti:

1) i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti – ai sensi dell'art. 40, comma 3 del T.U. – alle SGR promotrici o alle SICAV stesse;

2) i fondi aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti non spetti al gestore, ai sensi del citato art. 40, comma 3 del T.U.

5.2. Operazioni di collocamento del gruppo

Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del gruppo di appartenenza della SGR, quest'ultima non può acquistare strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 60 per cento dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione.

5.3 Titoli "strutturati"

Nell'attuazione della politica di investimento dei fondi, le SGR pongono particolare attenzione – in considerazione dei rischi di varia natura che vi sono connessi (di liquidità, di insolvenza, ecc.) – nell'eventuale acquisizione di posizioni in titoli "strutturati". Per tali si intendono quei titoli il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono in tutto o in parte – anche secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati – dal valore di determinati titoli o altre attività, dall'andamento di tassi di interesse, valute, indici o altri parametri o dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

In ogni caso:

– ove i titoli presentino il profilo di rischio di altri strumenti finanziari sottostanti (es. titoli di debito il cui valore e le cui modalità di rimborso sono legati all'andamento di uno o più titoli di capitale), ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti;

– per la componente "derivata" eventualmente incorporata in tali titoli devono essere rispettati le condizioni e i limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

5.4 Assunzione di prestiti

Nell'esercizio dell'attività di gestione, la SGR può – entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo – assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Per l'acquisto di strumenti finanziari denominati in valuta estera da includere nel fondo, la SGR può inoltre assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale. A tali operazioni non si applicano i limiti quantitativo e temporale di cui sopra.

6. Fondi armonizzati

Ai fondi comuni di investimento armonizzati aperti si applicano le disposizioni in materia di oggetto dell'investimento, divieti generali e limiti prudenziali contenute nella Direttiva 85/611/CEE, che prevedono in alcuni casi regole più restrittive di quelle definite nei paragrafi precedenti della presente Sezione per i fondi aperti. In particolare, trovano applicazione le disposizioni di seguito indicate.

6.1 Composizione complessiva del portafoglio e divieti di carattere generale

I fondi armonizzati investono il proprio patrimonio nei medesimi beni e con le medesime limitazioni indicati nel paragrafo 1, fatto salvo che:

– non è consentito l'investimento in depositi bancari;

– l'acquisto di parti di altri OICR aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE è consentito entro il limite complessivo del 5 per cento del totale delle attività.

In tale ambito, ove sia prevista la possibilità di investire in parti di OICR "collegati", il regolamento del fondo, oltre a quanto indicato nel paragrafo 1 per i fondi non armonizzati, deve precisare che l'acquisto può riguardare esclusivamente parti di OICR specializzati in un determinato settore economico o geografico.

Ai fondi armonizzati non si applica il divieto di carattere generale previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo 2.

6.2 Limiti alla concentrazione dei rischi

Ai fondi armonizzati si applicano i limiti alla concentrazione dei rischi indicati nei paragrafi 3.1 e 3.2, con le seguenti modifiche:

– nel caso indicato al paragrafo 3.1, lett. a), ferme restando le altre condizioni, il limite generale è elevato al 10 per cento anziché al 15 per cento;

– nel caso previsto al paragrafo 3.1, lett. c), è inoltre richiesto che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti.

6.3 Strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine

Ai fondi armonizzati sono consentite le medesime operazioni su strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine (pronti contro termine, prestito di titoli e assimilabili), entro gli stessi limiti di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2.

Tuttavia, nella gestione del fondo armonizzato le operazioni in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto valute sono ammesse esclusivamente al fine di coprire dal rischio di cambio le attività e le passività del fondo. A tal fine, le operazioni devono mantenere una costante e stretta correlazione per durata, valuta ed importo con le posizioni in valuta presenti nel fondo e oggetto di copertura; qualora, nel corso della durata del contratto, venga meno la citata correlazione, la posizione deve essere chiusa.

6.4 Limiti alla detenzione di strumenti finanziari senza diritto di voto

Un fondo non può detenere, con riferimento al totale degli strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

– 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto;

– 10 per cento del totale delle obbligazioni;

– 10 per cento del totale delle quote di uno stesso OICR rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 3.1, lett. b).

6.5 Altre regole prudenziali

Ai fondi armonizzati si applicano le disposizioni in materia di:

– limiti alla detenzione di diritti di voto previste al precedente

- paragrafo 5.1;
- operazioni di collocamento del gruppo previste al precedente paragrafo 5.2;
 - titoli strutturati previste al precedente paragrafo 5.3;
 - assunzione di prestiti previste al precedente paragrafo 5.4.

SEZIONE III FONDI CHIUSI

1. Composizione complessiva del portafoglio

Il fondo comune istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

- a) strumenti finanziari non quotati;
- b) beni immobili e diritti reali immobiliari;
- c) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- d) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;
- e) depositi bancari;
- f) strumenti finanziari quotati.

Nel caso di acquisto di quote di OICR "collegati" si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 1.

I fondi chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione del fondo chiuso non è consentito:

- a) concedere prestiti in forme diverse dalle operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili). Nella gestione dei fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili, questi possono essere concessi in locazione con facoltà di acquisto per il locatario;
- b) vendere allo scoperto strumenti finanziari e altri beni;
- c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR;
- d) investire in strumenti finanziari non quotati emessi da società del gruppo al quale appartiene la SGR;
- e) svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Strumenti finanziari

Il fondo chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Si applicano inoltre le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 3.1, lettere a), b) e c).

3.2 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso gruppo di emittenti

Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo, cioè legati da rapporti di controllo, non possono eccedere il 30 per cento del totale delle attività del fondo. Tale limite è ridotto al 20 per cento quando il gruppo è quello di appartenenza della SGR.

3.3 Depositi bancari

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 3.3.

3.4 Beni immobili e diritti reali immobiliari

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore ad un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie.

3.5 Altri beni

Per l'investimento nei beni di cui al paragrafo 1, lettera d), la SGR dovrà indicare, nel regolamento di gestione del fondo, limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

4. Strumenti finanziari derivati

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti orientati all'investimento in strumenti derivati (cfr. Sezione II, paragrafi 4.1 e 4.3).

5. Investimenti in crediti

Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 5.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate.

6.2 Assunzione di prestiti

Nella gestione dei fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili o diritti reali immobiliari, le SGR possono assumere prestiti nel limite massimo del 30 per cento del valore degli immobili detenuti, esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni in società immobiliari non quotate.

Fuori dai casi sopra indicati, nell'esercizio dell'attività di gestione, le SGR possono assumere prestiti unicamente per fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria", al fine di regolare pagamenti connessi con le spese ordinariamente a carico del fondo (es. compenso della banca depositaria; oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo; oneri connessi all'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote; ecc.). In ogni caso l'ammontare dei prestiti in questione non può eccedere il 10 per cento del valore complessivo netto del fondo; inoltre, la loro durata deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

6.3 Operazioni di collocamento del gruppo

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 5.2.

6.4 Titoli "strutturati"

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 5.3.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

1. Rispetto dei limiti e dei divieti

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte delle SGR, dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in

epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti, le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi comuni, di cui alle Sezioni II e III, trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti e i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il fondo e la SGR si applicano sia alla SGR che lo ha istituito, sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

1.1 Fondi aperti

Il superamento dei limiti di investimento non è consentito in conseguenza dell'esercizio di altri diritti acquisiti dal fondo (es. esercizio di opzioni in portafoglio, ecc.).

1.2 Fondi chiusi

Il superamento dei limiti di investimento è consentito: – a seguito di ammissione a quotazione di strumenti finanziari in portafoglio, che risultino acquistati prima che la società emittente abbia deliberato la relativa richiesta;

– in conseguenza di riduzioni del patrimonio rivenienti da rimborsi parziali delle quote realizzati nell'interesse dei sottoscrittori.

Nei casi sopra citati la SGR provvede a riportare l'investimento nei limiti previsti in un congruo lasso temporale, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti.

Allegato A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI

1. COMPENSAZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai fini della determinazione degli impegni possono essere compensati gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di compravendita a termine che rispondono ai criteri seguenti:

1. le operazioni devono avere identico sottostante e scadenza. È consentito un disallineamento delle scadenze solo se queste differiscono:

- per non più di sette giorni, ove le operazioni da compensare abbiano durata residua compresa tra un mese e un anno;
- per non più di trenta giorni, ove le operazioni da compensare abbiano durata residua superiore a un anno;

2. l'esposizione a un rischio creato da un'operazione deve essere di segno opposto rispetto a quella creata dall'altra⁶.

Ove la compensazione riguardi operazioni di segno opposto che determinano impegni di valore diverso, la differenza deve essere computata tra gli impegni assunti dal fondo.

2. CALCOLO DEGLI IMPEGNI

Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 3, rientrano nel calcolo degli impegni complessivi assunti dal fondo:

a) nel caso delle opzioni, il valore corrente delle attività sottostanti moltiplicato per il fattore delta dell'opzione⁷.

Le SGR che gestiscono fondi con una consistente operatività in opzioni adottano idonee misure organizzative al fine di tenere sotto controllo i fattori di rischio diversi dal "delta";

b) nel caso dei *future* acquistati o venduti, nonché di operazioni di compravendita a termine⁸, il valore del contratto (es. capitale di

⁶ Così, ad esempio, un *future* venduto o una vendita a termine sul titolo X compensa (ed è compensato da) un *future* acquistato o da un acquisto a termine sul titolo X; una call option acquistata sul titolo Y compensa (ed è compensata da) una call option venduta sul titolo Y; un *future* acquistato o un acquisto a termine sul titolo Z compensa (ed è compensato da) una put option acquistata sul titolo Z

⁷ Come noto, il fattore delta esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e la variazione unitaria di prezzo dell'attività sottostante. Esso approssima la probabilità di esercizio del contratto.

⁸ Si ricorda che sono equiparate ai *future* le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni, ad eccezione di quelle su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati da regolare alla prima data utile di liquidazione

riferimento moltiplicato per il valore dell'indice nel caso di *future* su indici, prezzo di regolamento del contratto nel caso di compravendita a termine);

c) nel caso di strumenti finanziari derivati la cui esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti, diversi da quelli indicati *sub a)* e *b)*, l'impegno corrisponde al capitale di riferimento del contratto.

3. OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO

Non danno origine ad impegni le operazioni volte a coprire dal rischio di cambio le attività e le passività del fondo. A tal fine, le operazioni devono mantenere una costante e stretta correlazione per durata, valuta ed importo con le posizioni in valuta presenti nel fondo e oggetto di copertura.

CAPITOLO III CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. c), numeri 4) e 5) del T.U.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si intende:

a) per "mercati regolamentati", i mercati regolamentati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del T.U. o altri mercati regolamentati, specificati nel regolamento del fondo, regolarmente funzionanti e riconosciuti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;

b) per "partecipazioni", la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritti di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

SEZIONE II CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO

1. Principi generali

1.1 Adeguatezza del processo valutativo

Nella valutazione dei beni del fondo le SGR devono porre ogni cura affinché i valori determinati esprimano correttamente la situazione patrimoniale dell'OICR. Gli strumenti informativi, le risorse tecniche e le figure professionali dedicate a tale attività devono essere di qualità adeguata, in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo, al fine di fornire una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo, particolarmente nell'ipotesi di beni per i quali non esista un mercato attivo, spesso e regolarmente funzionante.

La valutazione del patrimonio di ciascun comparto in cui è eventualmente ripartito un fondo comune deve avvenire separatamente da quella relativa agli altri comparti del medesimo fondo.

Il processo di valutazione rappresenta uno dei momenti più delicati dell'attività della SGR. Rientra tra i compiti del consiglio di amministrazione:

a) accertare l'adeguatezza delle procedure adottate per la valutazione del patrimonio del fondo;

b) valutare quando – anche in assenza di apposite disposizioni emanate in tal senso dalla Banca d'Italia – sia opportuno avvalersi di esperti indipendenti per definire procedure e tecniche di valutazione appropriate nonché per esprimere giudizi di congruità sulla valutazione di determinate tipologie di beni.

Nello svolgimento dei propri compiti gli organi di controllo interno sono chiamati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

La società di revisione, nell'ambito dell'attività espletata, deve verificare il rispetto delle presenti disposizioni facendo riferimento ai principi di revisione contabile.

1.2 Valore complessivo netto del fondo

Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel successivo paragrafo 2 – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività. Nel caso dei fondi chiusi, l'estensione dell'orizzonte temporale dell'investimento e il grado di incertezza connesso con le condizioni di liquidabilità del medesimo richiedono che gli elementi della valutazione a valori correnti di alcune categorie di beni siano ponderati alla luce di un generale principio di prudenza.

In tale contesto si inquadra l'esigenza di una sostanziale costanza nel tempo dei criteri di valutazione utilizzati.

L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni) deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SGR, attinenti – ad esempio – alla situazione economico-finanziaria di imprese partecipate o a mutamenti delle caratteristiche di un bene.

Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:

- con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificato dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;
- è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (es. assunzione di impegni, ecc.) e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente

dalla data dell'incasso e del pagamento. Pertanto, nella valutazione del patrimonio netto del fondo va tenuto conto, tra l'altro, della quota parte di competenza delle seguenti componenti di reddito:

- gli interessi attivi, ivi compresi quelli sui depositi bancari oggetto di investimento del fondo, e quelli passivi;
- la provvigione di gestione;
- il compenso da riconoscere alla banca depositaria per le funzioni da questa svolte;
- le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla CONSOB per il fondo;
- l'eventuale compenso spettante agli esperti indipendenti;
- le spese di manutenzione dei beni del fondo;
- i premi per polizze assicurative sui beni del fondo;
- gli altri ricavi e costi di diretta pertinenza del fondo.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

1.3 Periodicità della valutazione

La determinazione del valore complessivo netto del fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione.

2. Criteri di valutazione

2.1 Strumenti finanziari quotati

Il valore degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato più significativo, avendo presenti le quantità trattate presso lo stesso e l'operatività svolta dal fondo.

Anche se risultano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati, tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata, gli strumenti finanziari:

- a) individualmente sospesi dalle negoziazioni;
- b) per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.

Con riferimento alla fattispecie *sub b)*, le SGR devono definire i criteri in base ai quali gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati sono valutati secondo le disposizioni previste per gli strumenti finanziari non quotati. Tali criteri e le procedure adottate per la verifica del rispetto degli stessi devono risultare dalla documentazione interna delle società.

2.2 Strumenti finanziari non quotati

I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni (per le quali valgono i criteri indicati nel successivo paragrafo 2.4), sono valutati al costo di acquisto. Essi devono essere svalutati ovvero rivalutati al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della SGR, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato.

2.2.1 Strumenti finanziari derivati "OTC"

Gli strumenti finanziari derivati trattati "over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione) secondo le pratiche prevalenti sul mercato. Tali pratiche devono essere basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria, tenere conto di tutti gli elementi rilevanti di informazione disponibili ed essere applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.

In ogni caso, le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) dei contratti stipulati lungo tutto l'arco della loro durata, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i profitti o subite le perdite.

Ove dalla valutazione del contratto emerga una passività a carico del fondo, della stessa si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del valore netto complessivo.

La Banca d'Italia fornisce le metodologie di base maggiormente diffuse sul mercato da adottare per la valutazione degli strumenti finanziari derivati "OTC" aventi la natura di opzioni (cfr. Allegato A). Le SGR possono tuttavia utilizzare altre metodologie, a condizione che queste siano sottoposte a preventivo esame della Banca d'Italia.

2.2.2 Titoli "strutturati"

Nel caso di titoli "strutturati", la valutazione va effettuata procedendo alla valutazione distinta di tutte le singole componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.

2.3 Quote di OICR

Le quote o azioni di altri OICR detenute vanno valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto:

- dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- nel caso di OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi

oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

2.4 Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate

2.4.1 Principi generali

La valorizzazione delle partecipazioni in società non quotate, in mancanza di prezzi di riferimento espressi dal mercato, richiede procedimenti di stima legati ad una molteplicità di elementi. Detti procedimenti influenzano in modo significativo la determinazione del valore del fondo.

Ne consegue che, nella valutazione delle attività in esame, le SGR devono porre ogni attenzione affinché il valore di dette attività rifletta le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese partecipate viste anche in chiave prospettica, tenuto conto che trattasi di investimenti effettuati in una logica di medio-lungo periodo. A tal fine le SGR si dotano dei necessari strumenti informativi e di adeguate strutture organizzative.

Le presenti disposizioni non dettano rigidi criteri uniformi, ma delimitano, con l'indicazione di una serie di criteri operativi, un'area all'interno della quale i gestori dei fondi scelgono, secondo la propria autonoma valutazione, il metodo considerato più appropriato.

2.4.2 Criterio generale di valutazione

In generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi con riferimento alle imprese che, rispettivamente, si trovino tuttora o abbiano già superato la fase di avviamento ovvero esercitino in prevalenza attività immobiliari.

2.4.3 Imprese in fase di avviamento

Trascorso un periodo che, di norma, potrà essere pari a 3 anni dalla data dell'investimento, i titoli di imprese che si trovano nella fase di avviamento potranno essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) valore risultante da una o più transazioni - ivi compresi gli aumenti di capitale - successive all'ultima valutazione, sul titolo dell'impresa partecipata, a condizione che:

- l'acquisizione dei titoli sia effettuata da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata né alla società di gestione del fondo;

- la transazione riguardi una quantità di titoli che sia significativa del capitale dell'impresa partecipata (comunque non inferiore al 2 per cento del medesimo);

- la transazione non interessi un pacchetto azionario tale da determinare una modifica degli equilibri proprietari dell'impresa partecipata;

b) valore derivante dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale. Tali metodi prevedono, di norma, la rilevazione di determinate grandezze dell'impresa da valutare (esempio: risultato operativo, utili prima o dopo le imposte, cash flow) ed il calcolo del valore della medesima attraverso l'attualizzazione di tali grandezze con un appropriato tasso di sconto. Le grandezze possono essere un dato storico ovvero la loro proiezione futura. L'applicazione di tali metodi è ammissibile a condizione che:

- l'impresa valutata abbia chiuso per almeno tre esercizi consecutivi il bilancio in utile;

- le grandezze reddituali utilizzate siano depurate di tutte le componenti straordinarie e, se basate su dati storici, tengano conto del valore medio assunto da tali grandezze negli ultimi tre esercizi;

- il tasso di sconto o di attualizzazione utilizzato sia la risultante del rendimento delle attività finanziarie prive di rischio a medio-lungo termine⁹ e di una componente che esprima il maggior rischio connaturato agli investimenti della specie. Tale

⁹ Orientativamente può essere utilizzato il rendimento effettivo a scadenza risultante dall'asta più recente sui Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza superiore a 5 anni.

ultima componente andrà individuata tenendo conto del tipo di prodotto dell'impresa, dell'andamento del settore economico di appartenenza e delle caratteristiche patrimoniali e finanziarie dell'impresa medesima;

c) è inoltre possibile, in presenza di imprese che producono rilevanti flussi di reddito, ricorrere a metodologie del tipo "price/earnings", ponendo però una particolare attenzione affinché il rapporto utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente ampio di imprese simili a quella da valutare per tipo di prodotto, caratteristiche economico-finanziarie, prospettive di sviluppo e posizionamento sul mercato.

2.4.4 Imprese che hanno superato la fase di avviamento

Trascorso, di norma, un anno dall'investimento, i titoli di imprese per le quali sia superata la fase di avviamento potranno essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

- valore risultante da transazioni significative avvenute sui titoli medesimi (nel rispetto delle condizioni previste alla lett. a) del paragrafo precedente);

- valore determinato applicando metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale (nel rispetto delle condizioni previste alla lett. b) del paragrafo precedente);

- valore derivante dall'applicazione di metodologie del tipo "price/earnings". Tale metodologia risulta applicabile qualora trattasi di imprese per le quali siano verificate le condizioni per l'ammissione a quotazione e a condizione che il valore del rapporto "price/earnings" utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente numeroso di imprese quotate, comparabili, per tipo di prodotto e per caratteristiche economico-finanziarie, a quella da valutare.

2.4.5 Partecipazioni in società immobiliari

Trascorso, di norma, un anno dall'acquisizione da parte del fondo, alle partecipazioni in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo¹⁰.

All'fine di tener conto nella valutazione della partecipata di ulteriori componenti economicamente rilevanti rivenienti, ad esempio, dalle caratteristiche della struttura organizzativa, da specifiche competenze professionali, ecc., il valore del patrimonio netto può essere rettificato, alla luce di un generale principio di prudenza, sulla base del valore risultante:

a) da transazioni riguardanti quantità di titoli significative rispetto alla partecipazione detenuta dal fondo ed a condizione che tale trasferimento sia effettuato da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata né alla società di gestione del fondo;

b) dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-finanziario.

2.4.6 DISPOSIZIONI COMUNI

In tutti i casi descritti nel presente paragrafo 2.4, le caratteristiche degli elementi di tipo reddituale utilizzati ai fini dell'eventuale rivalutazione della partecipazione (grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, orizzonte temporale adottato, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto P/E utilizzato, ecc.) e la metodologia seguita dovranno essere sottoposte a verifica almeno semestralmente e illustrate in dettaglio per ciascun

¹⁰ Nel caso delle società immobiliari non quotate controllate dal fondo, il patrimonio netto è determinato applicando ai beni immobili ed ai diritti reali immobiliari risultanti dall'ultimo bilancio approvato i criteri di valutazione descritti al successivo paragrafo 2.5 "Beni immobili". Le altre poste attive e passive del bilancio della partecipata non sono di norma oggetto di nuova valutazione. Le eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari determinano, rispettivamente, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto contabile della partecipata medesima, tenendo anche conto dei possibili effetti fiscali. Sono considerati anche gli eventi di rilievo intervenuti tra la data di riferimento del bilancio ed il momento della valutazione.

cespite nella relazione semestrale e nel rendiconto del fondo. Inoltre, ove attraverso l'adozione dei metodi in questione si pervenga a risultati che si discostano in maniera significativa dal valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata di pertinenza del fondo, tale differenza deve essere opportunamente motivata.

Per tenere conto delle caratteristiche di scarsa liquidità e di rischio degli investimenti in società non quotate, alle rivalutazioni risultanti dall'utilizzo dei metodi sopra descritti dovrà essere applicato un idoneo fattore di sconto almeno pari al 25 per cento.

Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'impresa ovvero di eventi che del pari possano stabilmente influire sulle prospettive dell'impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi titoli (ad esempio difficoltà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, problemi interni al *management* o alla proprietà). In ogni caso si dovrà provvedere alla svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate.

2.5 Beni immobili

Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione del fondo.

Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

- il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
- siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto;
- i termini dell'operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione;
- l'acquirente non abbia per l'operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato.

Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività.

Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione, ecc.), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale, vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo giuridico ed economico, quali ad esempio l'andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell'immobile. La SGR predispone idonee misure organizzative per rilevare (direttamente ovvero avvalendosi dei servizi di organismi specializzati) l'andamento dei settori di interesse per gli investimenti del fondo.

Il riferimento a destinazioni del cespite diverse da quella attuale può essere effettuato solo ove le caratteristiche dell'immobile oggettivamente valutate lo consentano.

Le metodologie di tipo patrimoniale utilizzate per la determinazione del valore degli immobili sono integrate con quelle di tipo finanziario basate sull'attualizzazione dei flussi di reddito ordinari attesi. Si ricorda che il tasso di attualizzazione va individuato considerando il rendimento reale delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine a cui si applica una componente rettificativa, in aumento ovvero in diminuzione, che tenga conto delle caratteristiche del cespite.

Per i beni immobili dati in affitto il valore corrente tiene conto del reddito riveniente dal contratto in relazione alla data di scadenza del contratto medesimo, alle eventuali clausole di revisione del canone e alle ipotesi di revisione dello stesso.

Ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili simili a quello da valutare (per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione, ecc.) il valore del bene può essere determinato tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di manutenzione, alla redditività, alla qualità dell'eventuale conduttore e ad ogni altro fattore ritenuto pertinente.

Il valore corrente degli immobili dati in locazione con facoltà di acquisto è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione ed il valore di riscatto dei cespiti, secondo un tasso individuato facendo riferimento al rendimento delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine. Alternativamente il valore dei cespiti è determinato sulla base del valore corrente all'atto in cui gli stessi sono concessi in locazione, ridotto della differenza maturata tra il valore corrente di cui sopra e il valore di riscatto alla conclusione della locazione.

Per gli immobili in corso di costruzione, il valore corrente può essere determinato tenendo anche conto del valore corrente dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione ovvero del valore corrente dell'immobile finito al netto delle spese che si dovranno sostenere per il completamento della costruzione.

Il valore corrente dell'immobile è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene. Il valore corrente dei diritti reali immobiliari è determinato applicando, per quanto compatibili, i criteri di cui al presente paragrafo.

2.6 Crediti

I crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Quest'ultimo è calcolato, tenendo anche conto:

- delle quotazioni di mercato, ove esistenti;
- delle caratteristiche dei crediti.

Nel calcolo del presumibile valore di realizzo può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi relativi a particolari settori di operatività nonché a determinate aree geografiche. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario.

2.7 Altri beni

I beni detenuti dal fondo, diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono valutati in base al prezzo più recente rilevato sul mercato di riferimento, eventualmente rettificato anche sulla base di altri elementi oggettivi di giudizio disponibili, compresa l'eventuale valutazione degli stessi effettuata da esperti indipendenti.

2.8 Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli

Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il portafoglio degli investimenti del fondo non subisce modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul mercato.

Per i prestiti di titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato da alcun movimento ed i proventi delle operazioni sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

2.9 Altre componenti patrimoniali

Sono valutati in base al loro valore nominale:

- le disponibilità liquide;
- le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto della caratteristiche e del rendimento delle stesse.

3. Esperti indipendenti

Per la valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio del fondo nonché delle partecipazioni in società immobiliari non quotate controllate dal fondo, la SGR deve avvalersi di esperti indipendenti aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999.

Gli esperti provvedono, entro 30 giorni dalla data di riferimento della valutazione del patrimonio del fondo, a presentare alla SGR una relazione di stima del valore dei suddetti cespiti, nella quale vanno indicati la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società immobiliari controllate dal fondo.

Nell'indicazione della redditività gli esperti devono tenere conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, gli esperti devono indicare la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili simili per caratteristiche e destinazione.

La SGR, qualora intenda discostarsi dalle stime effettuate dagli esperti, ne comunica le ragioni agli esperti stessi nonché alla Banca d'Italia, allegando copia della relazione da essi redatta.

La SGR deve inoltre richiedere agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruità dovrà essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dalle presenti disposizioni.

SEZIONE III VALORE DELLA QUOTA

1. Valore unitario della quota

Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune di investimento è pari al valore complessivo netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Nel caso dei fondi comuni suddivisi in comparti, il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione viene determinato con riferimento a ciascun comparto dividendo il valore complessivo netto del comparto, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, per il numero delle quote di partecipazione allo specifico comparto in circolazione alla medesima data.

SEZIONE IV SICAV

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle SICAV compatibilmente con le loro possibilità operative.

Allegato A

Valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota: opzioni "otc"

Nella valutazione degli strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati ("OTC") aventi la natura di opzioni - ivi compresi i contratti di borsa del tipo PUT e DONT - le SGR si attengono alle seguenti metodologie, ove non adottino metodi alternativi che siano stati comunicati preventivamente alla Banca d'Italia.

Premessa

Nelle formule sono adottate le convenzioni seguenti:

- S= prezzo corrente dell'attività sottostante (opzioni su titoli) o tasso di cambio corrente (opzioni su valute) risultante nel giorno di riferimento;
- K= prezzo (opzioni su titoli) o tasso di cambio (opzioni su valute) di

esercizio dell'opzione;

R_s = *strike rate* (opzioni su tassi di interesse);

r, q = tasso di interesse esente da rischio risultante nel giorno di riferimento. Operativamente, come tasso esente da rischio sul mercato italiano può essere adottato il rendimento dei BOT a sei mesi. Qualora la SGR ritenga di dover utilizzare un altro parametro, tale scelta dovrà risultare approvata - anche in via di ratifica - dall'organo amministrativo;

σ = volatilità del prezzo dell'attività sottostante (opzioni su titoli), del tasso di riferimento (opzioni su tassi di interesse) o del tasso di cambio (opzioni su valute). Va utilizzata nella formula la volatilità implicita nelle quotazioni, rilevabili sul mercato, di contratti aventi lo stesso oggetto e differenti solo per il prezzo (tasso) di esercizio e/o la data di scadenza. Ove tali quotazioni mancassero o non fossero significative la volatilità in questione può essere determinata calcolando la deviazione standard delle differenze percentuali giornaliere del fattore di rischio sottostante e annualizzandola; a tal fine la deviazione standard calcolata su dati giornalieri deve venire moltiplicata per la radice quadrata dei giorni lavorativi compresi in un anno (per esempio, 260);

t = tempo intercorrente fino alla data di scadenza dell'opzione (opzioni su titoli o su valute) ovvero fino alla data di accertamento della differenza (opzioni su tassi);

e^{-rt} = fattore di sconto tra la data di determinazione del prezzo dell'opzione e quella di scadenza dell'opzione stessa (opzioni su titoli o su valute) ovvero fino alla data di accertamento della differenza tra il tasso di riferimento e lo *strike rate* (opzioni su tassi);

$N(x)$ = funzione di distribuzione per una variabile normale standardizzata.

1. Opzioni su titoli e altre attività sottostanti, escluse le valute

1.1 le opzioni PUT non trattate su mercati regolamentati sono valutate sulla base della seguente formula:

$$P = Ke^{-rt} N(-d_1) - SN(-d_2), \quad [1]$$

$$\text{Log}(S/K) + (r + \sigma^2/2)t$$

$$\text{dove } d_1 = \frac{\text{Log}(S/K) + (r + \sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}}; \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t};$$

1.2 le opzioni CALL e i WARRANT non trattate su mercati regolamentati sono valutate sulla base della seguente formula:

$$C = SN(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2), \quad [2]$$

$$\text{Log}(S/K) + (r + \sigma^2/2)t$$

$$\text{Dove } d_1 = \frac{\text{Log}(S/K) + (r + \sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}}; \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t};$$

1.3 nelle formule [1] e [2], il prezzo corrente S dell'attività sottostante:

- per le azioni che pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione, è indicato al netto del valore

- attualizzato sulla base del tasso di rendimento esente da rischio - dei dividendi, ove noti o stimabili, erogati nel periodo di vita dell'opzione;

- per le obbligazioni, è pari al prezzo *tel quel*;

- per le obbligazioni che pagano cedole prima della scadenza dell'opzione, è indicato al netto del valore - attualizzato sulla base del tasso di rendimento esente da rischio - delle cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione.

2. Opzioni su tassi

2.1 per le opzioni CAP, il valore del contratto è espresso dalla somma dei flussi rivenienti dal contratto stesso. Gli addendi di tale somma sono calcolati con le seguenti formule, che forniscono il valore del pagamento riferito a ciascun periodo (t_i) sotto diverse ipotesi circa il meccanismo di accertamento e di pagamento delle differenze:

a) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* avviene al tempo t , ma il pagamento della stessa è effettuato al tempo ($t + 1$):

$$C(t) = \frac{1}{1+Fr} e^{-rt} [FN(d_1) - R_s N(d_2)]t, \quad [3.a]$$

$$\text{dove } d_1 = \frac{\log(Sw/R_s) + (\sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}}; \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}; \quad t = \frac{1}{n}$$

$C(t)$ = valore del pagamento nel periodo t ;

F = tasso *forward* relativo al tasso di riferimento del contratto per il periodo compreso tra la data di accertamento della differenza e quella di pagamento.

Operativamente tale tasso può essere desunto dalla struttura dei tassi per scadenze effettivamente osservabile;

n = numero di pagamenti in un anno.

Nel calcolo del valore dell'opzione si dovrà naturalmente tenere conto di eventuali pagamenti già accertati ma non ancora liquidati;

b) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente al tempo t , ed il tasso di riferimento è un valore medio rilevato nel periodo tra 0 e t .

$$C(t_1) = e^{-rt} [SwN(d_1) - R_s N(d_2)]t \quad [3.b]$$

$$\text{Dove } d_1 = \frac{\log(Sw/R_s) + (r - q + \sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}}; d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}; t = \frac{1}{n};$$

$C(t)$ = valore del pagamento nel periodo t ;

Sw = tasso fisso *swap* per contratti con durata uguale a quella del CAP. L'adozione di tale tasso quale stima della media futura dei valori del tasso di riferimento appare, in via approssimata, la metodologia più corretta. Operativamente si può ricorrere ai tassi quotati sul mercato dai principali operatori del settore;

n = numero di pagamenti in un anno;

c) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente al tempo t , ed il tasso di riferimento è un dato puntuale:

$$C(t_1) = e^{-rt} [FN(d_1) - R_s N(d_2)]t \quad [3.c]$$

dove i simboli hanno lo stesso significato che in [3.a] ad eccezione di F che rappresenta il tasso *forward* relativo al tasso di riferimento per il periodo tra le date di pagamento;

2.2 per le opzioni FLOOR, il valore del contratto è espresso dalla somma dei flussi rivenienti dal contratto stesso. Gli addendi di tale somma sono colati con le seguenti formule, che forniscono il valore del pagamento riferito a ciascun periodo (t) sotto diverse ipotesi circa il meccanismo di accertamento e di pagamento delle differenze:

a) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* avviene al tempo t , ma il pagamento della stessa è effettuato al tempo $(t+1)$:

$$V(t_1) = \frac{1}{1+Fr} e^{-rt} [R_s N(-d_2) - FN(-d_1)]t, \quad [4.a]$$

$$d_1 = \frac{\log(F/R_s) + (\sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}}; d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}; t = \frac{1}{n}$$

[4.a]

$V(t)$ = valore del pagamento nel periodo t ;

F = tasso *forward* relativo al tasso di riferimento del contratto per il periodo compreso tra la data di accertamento della differenza e quella di pagamento. Operativamente tale tasso può essere desunto dalla struttura dei tassi per scadenze effettivamente osservabile;

n = numero di pagamenti in un anno.

Nel calcolo del valore dell'opzione si dovrà naturalmente tenere conto di eventuali pagamenti già accertati ma non ancora liquidati;

b) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente al tempo t , ed il tasso di riferimento è un valore medio rilevato nel periodo tra 0 e t .

$$V(t_1) = \frac{1}{1+Fr} e^{-rt} [R_s N(-d_2) - FN(-d_1)]t, \quad [4.b]$$

$$d_1 = \frac{\log(F/R_s) + (\sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}}; d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}; t = \frac{1}{n};$$

$V(t)$ = valore del pagamento nel periodo t ;

Sw = tasso fisso *swap* per contratti con durata uguale a quella del FLOOR. L'adozione di tale tasso quale stima della media futura dei valori del tasso di riferimento appare, in via approssimata, la metodologia più corretta. Operativamente si può ricorrere ai tassi quotati sul mercato dai principali operatori del settore;

n = numero di pagamenti in un anno;

c) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente al tempo t , ed il tasso di riferimento è un dato puntuale:

$$V(t) = e^{-rt} [R_s N(-d_2) - FN(-d_1)] t, \quad [4.c]$$

dove i simboli hanno lo stesso significato che in [4.a] ad eccezione di F che rappresenta il tasso *forward* relativo al tasso di riferimento per il periodo tra le date di pagamento.

3. Opzioni su valute

3.1 le opzioni PUT su valuta non trattate su mercati regolamentati sono valutate sulla base della seguente formula:

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - Se^{-qt} N(-d_1) \quad [5]$$

$$\text{Dove } d_1 = \frac{\log(S/K_s) + (r - q + \sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}}; d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t};$$

r = tasso di interesse esente da rischio della valuta acquistabile;

q = tasso di interesse della valuta vendibile;

3.2 le opzioni CALL su valuta non trattate su mercati regolamentati sono valutate sulla base della seguente formula:

$$C = Se^{-qt} N(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2) \quad [6]$$

$$\text{Dove } d_1 = \frac{\log(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}}; d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t};$$

r = tasso di interesse esente da rischio della valuta vendibile;

q = tasso di interesse della valuta acquistabile.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è disciplinata ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 34, comma 4 del T.U.

2. Definizioni

Nelle presenti disposizioni si intendono per:

a) "fusioni": le operazioni previste dall'articolo 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre;

b) "scissioni": le operazioni previste dall'articolo 2504-septies del codice civile che si realizzano mediante trasferimento dell'intero patrimonio di una società a più società preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni ai soci della prima, ovvero mediante trasferimento di parte del patrimonio di una società a più società preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni ai soci della prima.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle operazioni di fusione o di scissione di SGR.

4. Criteri di valutazione della domanda

L'articolo 34, comma 4 del T.U. prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR siano autorizzate dalla Banca d'Italia. L'intervento dell'Organo di vigilanza è preordinato ad un duplice obiettivo:

a) verificare l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari medesimi;

b) valutare gli impatti che le operazioni in questione comportano sulle società coinvolte nell'operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti.

SEZIONE II OPERAZIONI DI FUSIONE

1. Domanda di autorizzazione e documentazione da allegare

Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi I, la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di

fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2501-*bis* del codice civile.

La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di fusione e di una relazione che illustri:

a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e i costi, nonché gli impatti che l'operazione determina sulle società partecipanti alla fusione;

c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, nelle quali siano descritti i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, andranno illustrate le modalità con cui:

- saranno evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (gestioni di fondi comuni, servizi di gestione individuale, ecc.) dalle società partecipanti alla fusione e nell'amministrazione delle stesse;

- sarà assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall'inizio dell'operatività tutte le regole ad essa applicabili e di fornire all'Autorità di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di queste ultime.

SEZIONE III OPERAZIONI DI SCISSIONE

1. Domanda di autorizzazione e documentazione da allegare

Le SGR interessate ad operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi I, la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2504-*octies* del codice civile.

La domanda di autorizzazione è corredata del progetto e di una relazione che:

a) descrive il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;

b) indica gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l'operazione determina sulla società nonché le modifiche all'attività e alla struttura organizzativa della stessa;

c) indica le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, andranno illustrate le modalità con cui:

- saranno evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (gestioni di fondi comuni, servizi di gestione individuale, ecc.) e nell'amministrazione della stessa;

- sarà assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall'inizio tutte le regole ad esse applicabili e di fornire all'Autorità di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

SEZIONE IV MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Modifiche ai regolamenti dei fondi comuni ⁽¹⁾

È opportuno che, contestualmente all'avvio della procedura di autorizzazione all'operazione di fusione o di scissione, le società partecipanti definiscano le modifiche del regolamento dei fondi comuni facenti capo alle stesse, connesse con l'operazione di fusione o scissione.

¹¹ Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti si applicano le disposizioni contenute nel capitolo IV (Criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento) del Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998

Per abbreviare i tempi della procedura di approvazione le relative modifiche potranno essere preventivamente inviate alla Banca d'Italia.

In ogni caso le modifiche regolamentari dovranno essere efficaci a partire dal giorno in cui la fusione o la scissione hanno effetto ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile.

2. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'operazione di fusione o scissione, sentita la CONSOB, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi I, o è ivi pervenuta per lettera raccomandata A.R.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso qualora la Banca d'Italia:

a) chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta;

b) debba interessare Autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con banche, imprese di investimento o società di gestione estere.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine. Inoltre:

- nell'ipotesi *sub a)* precisa le circostanze al verificarsi delle quali il termine ricomincia a decorrere;

- nell'ipotesi *sub b)* comunica la data a partire dalla quale il termine ricomincia a decorrere.

SEZIONE V ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dagli articoli 2501-*bis* e seguenti del codice civile.

Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d'Italia le deliberazioni di fusione o di scissione (ex art. 2502-*bis* c.c.) e l'atto di fusione o di scissione (ex art. 2504 c.c.), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile.

CAPITOLO V PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le operazioni di fusione di fondi, o di comparti di fondi rappresentano operazioni di carattere straordinario che le SGR possono adottare al fine di accrescere l'efficienza dei servizi dalle stesse offerti.

Le motivazioni sottese all'avvio di tali processi possono essere di varia natura (es. di tipo organizzativo, per l'esigua dimensione di alcuni patrimoni, ecc.).

Tuttavia, tenuto conto che in tal modo possono realizzarsi mutamenti anche rilevanti nei rapporti intercorrenti con i partecipanti, le SGR potranno porre in essere operazioni di fusione esclusivamente quando le stesse siano volte a perseguire l'interesse dei partecipanti ai fondi comuni interessati dalla fusione. Anche eventuali processi di fusione dettati da esigenze di mera razionalizzazione dei prodotti offerti (in occasione ad es. di processi di fusione tra SGR) dovranno essere esaminati alla luce dell'indicato criterio.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata ai sensi dell'articolo 36, comma 7 del T.U.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle fusioni tra fondi comuni - facenti capo anche a SGR diverse - o tra più comparti di uno stesso fondo.

4. Definizioni

Nelle presenti disposizioni si intendono per:

- a) "fondi comuni": i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;
- b) "SGR": le società di gestione del risparmio come definite nel T.U. Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una SGR distinta da quella che lo ha promosso, il termine SGR si riferisce di volta in volta al gestore o alla società promotrice, in funzione della ripartizione dei compiti adottata tra le due società;
- c) "vecchio fondo": il fondo comune (o il comparto) che viene fuso;
- d) "nuovo fondo": il fondo comune (o il comparto) risultante dalla fusione.

SEZIONE II CONDIZIONI PER LA FUSIONE

All'operazione di fusione si ricollegano una serie di effetti, che possono incidere sia sulla situazione della SGR sia sugli elementi essenziali del rapporto contrattuale che intercorre tra partecipanti ai fondi comuni e SGR.

Essa richiede, pertanto un'attenta valutazione da parte della SGR dei profili strategici ed economici dell'operazione, nonché dell'impatto che questa determina sull'assetto organizzativo della SGR medesima e sugli interessi dei partecipanti ai fondi comuni.

Le operazioni di fusione possono essere realizzate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione persegua l'interesse dei partecipanti ai fondi comuni coinvolti nella fusione;
- b) i vecchi fondi e il nuovo fondo abbiano la stessa forma (aperta o chiusa);
- c) le politiche di investimento dei fondi siano omogenee o quantomeno tra di loro compatibili.

Qualora la fusione implichi per uno o più fondi una modifica della politica d'investimento, la SGR deve:

- c1) assumere l'impegno affinché i partecipanti al fondo la cui politica di investimento risulta modificata a seguito della fusione possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della società, ove esistente, che mantiene caratteristiche analoghe. Nel caso in cui l'operazione di fusione riguardi fondi appartenenti a differenti SGR, tale possibilità deve essere assicurata dalla SGR che conferisce il fondo;
- c2) porre in essere operazioni di disinvestimento e reinvestimento delle attività dei vecchi fondi idonee ad assicurare la capacità del nuovo fondo di rispettare fin dal principio i criteri, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa e dal regolamento del fondo stesso;
- d) il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza oneri o spese per i partecipanti.

Le disposizioni indicate alle precedenti lettere c) e c1) possono essere derogate previo espletamento di una procedura disciplinata nel regolamento di gestione che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti al vecchio fondo.

SEZIONE III PROCEDURA PER LA FUSIONE

1. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e documentazione da allegare

Le SGR che intendono procedere alla fusione tra fondi comuni ne informano preventivamente la Filiale della Banca d'Italia competente per territorio. Alla comunicazione è allegata una relazione nella quale sono precisati:

- a) gli obiettivi perseguiti con la fusione;
- b) gli effetti derivanti dall'operazione sulla struttura organizzativa delle SGR;
- c) i profili di diversità tra i vecchi fondi e il nuovo fondo, con particolare riferimento allo scopo, alla durata e alle caratteristiche dei fondi, alla SGR e alla banca depositaria;
- d) gli elementi di valutazione degli interessi dei partecipanti all'operazione di fusione;
- e) gli effetti sui costi a carico sia del fondo (commissioni di gestione, ecc.) sia dei partecipanti (commissioni di sottoscrizione e rimborso, ecc.);
- f) le varie fasi dell'operazione, con indicazione dei tempi necessari. Dovrà in ogni caso essere assicurato che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati;
- g) le iniziative che saranno intraprese per rendere possibile la fusione tra fondi che presentano differenti politiche di investimento e, nel caso di consultazione dei partecipanti, l'esito di tale consultazione;
- h) i criteri seguiti per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo e per la determinazione del relativo valore "di ingresso" nel nuovo fondo;
- i) le ulteriori informazioni relative alle modalità di pubblicazione e ai termini di efficacia della fusione, richieste ai sensi dei successivi paragrafi 4 e 5.

Qualora l'operazione di fusione riguardi fondi di differenti SGR, la relazione può essere unica e inviata congiuntamente dalle società interessate.

2. Nulla osta della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia il nulla osta sul progetto di fusione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal paragrafo 1, corredata della documentazione richiesta.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla Banca d'Italia o è ivi pervenuta per lettera raccomandata A.R.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alle SGR l'inizio della sospensione del termine e precisa le circostanze al verificarsi delle quali il termine ricomincia a decorrere.

Dalla data di rilascio del nulla osta è fatto divieto alle SGR di raccogliere sottoscrizioni di quote dei fondi oggetto di fusione. È tuttavia consentita - in caso di fusione per incorporazione - la sottoscrizione di quote del fondo incorporante.

3. Predisposizione del regolamento del nuovo fondo e approvazione della Banca d'Italia

Qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, le SGR trasmettono alla Banca d'Italia, per l'approvazione prevista dal T.U., copia del regolamento del nuovo fondo approvato dai competenti organi aziendali.

Il regolamento del nuovo fondo può essere inviato contestualmente alla comunicazione prevista dal paragrafo 1.

4. Pubblicazione

La relazione prevista al paragrafo 1 individua anche le modalità con cui le SGR informano i partecipanti dell'operazione di fusione.

La Banca d'Italia può prescrivere modalità differenti da quelle indicate dalle SGR quando queste ultime non appaiono adeguate alle caratteristiche dei partecipanti.

L'informativa deve riguardare tutti gli aspetti, connessi con la fusione, che rilevano per i partecipanti e, in particolare:

- a) gli impatti che la stessa determina: sui rapporti intercorrenti tra i partecipanti ai vecchi fondi e la SGR; sul regime delle commissioni (sia quelle a carico dei partecipanti, sia quelle

di gestione); sulle politiche di investimento dei fondi stessi. In caso di parziali modifiche alle politiche di investimento, non preventivamente approvate dai partecipanti, deve essere indicato l'impegno della SGR affinché i partecipanti al fondo la cui politica di investimento risulta parzialmente modificata a seguito della fusione possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della SGR, ove esistente, che mantiene caratteristiche analoghe;

b) l'eventuale sostituzione della SGR e della banca depositaria;

c) i criteri seguiti per il calcolo del valore di con cambio o di fusione e per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo;

d) le eventuali fasi dell'operazione che interessano i partecipanti e il momento in cui la fusione ha effetto.

5. Termini di efficacia della fusione

La relazione indicata al paragrafo 1 indica la data prevista per la fusione che in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni, né successiva a un anno a decorrere dalla data di pubblicazione dell'operazione, effettuata secondo le modalità individuate nel precedente paragrafo.

Qualora la fusione comporti il cambiamento della politica di investimento dei fondi, la sostituzione della SGR o della banca depositaria oppure un aggravio degli oneri a carico dei partecipanti, la data dell'operazione non può essere anteriore a 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'operazione stessa.

Termini ridotti di efficacia possono essere previsti qualora il regolamento dei vecchi fondi preveda che l'operazione di fusione sia sottoposta ad una procedura – disciplinata dal regolamento stesso – di consultazione dei partecipanti.

Nell'interesse dei partecipanti la Banca d'Italia può fissare caso per caso termini e condizioni di svolgimento delle operazioni anche difformi da quelle sopra illustrate.

CAPITOLO VI CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Articolo 36, comma 8 del T.U.

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano le caratteristiche dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi comuni di investimento.

Esse non si applicano nel caso in cui le quote dei fondi siano dematerializzate, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e dalle relative disposizioni attuative.

SEZIONE II CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

1. Certificati nominativi e al portatore

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta del partecipante.

I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei fondi per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio delle cedole.

La firma della società di gestione è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente purché l'originale sia depositato presso la cancelleria del tribunale dove la società medesima è iscritta.

La società di gestione stabilisce le dimensioni dei certificati in modo che essi risultino compatibili con le esigenze di ordine tecnico connesse al trattamento automatizzato dei certificati

medesimi.

2. Certificati cumulativi

In alternativa all'emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote.

Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della banca depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

- il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;
- la banca depositaria di procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

CAPITOLO VII CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITÀ DI SUB-DEPOSITO DEI BENI DEL FONDO

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Articolo 36, commi 2 e 4, articolo 38 e articolo 50 del T.U.

2. Definizioni

Nelle presenti disposizioni si intendono per:

- a) "OICR": fondi comuni di investimento e SICAV;
- b) "parti di OICR": le quote dei fondi comuni di investimento o le azioni di SICAV.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle banche che intendono svolgere la funzione di depositaria di OICR.

4. Compiti della banca depositaria

La banca depositaria ha il compito di:

a) custodire gli strumenti finanziari e la liquidità dell'OICR. Esigenze di certezza e garanzia richiedono che la custodia di tale patrimonio sia affidata ad un'unica banca depositaria;

b) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento o allo statuto, nonché alle prescrizioni degli Organi di vigilanza l'emissione e il rimborso delle parti dell'OICR, il calcolo del loro valore, la destinazione dei redditi dell'OICR. Presso la banca depositaria sono accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati nonché svolte le operazioni connesse con la distribuzione dei proventi dell'OICR ai partecipanti;

c) accertare che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso. La banca depositaria controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza dell'OICR siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;

d) eseguire le istruzioni della SGR o della SICAV se non siano contrarie alla legge, al regolamento o allo statuto, nonché alle prescrizioni degli Organi di vigilanza. Tale verifica ha per oggetto la totalità delle operazioni e riguarda la legittimità di ciascuna di esse anche in relazione alla composizione complessiva degli investimenti dell'OICR, o dei relativi comparti (se esistenti) come si determina, man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte dalla SGR o dalla SICAV.

Al fine di effettuare consapevolmente i controlli di cui sopra

nonché provvedere al regolamento delle compravendite, la convenzione che regola i rapporti tra la SGR e la banca depositaria indica, tra l'altro, le modalità con cui quest'ultima viene interessata in occasione delle transazioni aventi ad oggetto beni diversi dagli strumenti finanziari (es.: per i beni immobili presenza in sede di stipula del contratto di compravendita).

Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della SGR o della SICAV e nella gestione degli OICR.

5. Responsabilità

La banca depositaria è responsabile nei confronti della SGR e della SICAV nonché dei singoli partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

6. Società promotrice distinta dal gestore

Qualora l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano esercitate da SGR diverse, la banca depositaria dovrà coordinare la propria attività con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e - a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore e gestore - definire i flussi informativi da instaurare con ciascuno di essi.

SEZIONE II

CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO

1. Requisiti di insediamento, patrimoniali e organizzativi

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di depositaria, l'assunzione dell'incarico è subordinato al possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. La banca depositaria deve essere:

a) una banca italiana;

b) una banca con sede statutaria in un altro Stato membro dell'Unione Europea, avente una succursale in Italia. In tale caso, ferma restando la facoltà per la banca depositaria di avvalersi di sub-depositari secondo quanto stabilito nella Sezione III, le funzioni di banca depositaria devono essere esercitate direttamente dalla succursale italiana;

2. l'ammontare del patrimonio di vigilanza non deve essere inferiore a 100 milioni di euro;

3. la banca deve avere maturato un'esperienza adeguata all'incarico da assumere;

4. l'assetto organizzativo dev'essere idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati.

2. Requisiti di indipendenza

L'articolo 36, comma 4 del T.U. prescrive alla banca depositaria, alla SGR promotrice e alla SGR gestore (se diversi) l'obbligo di agire, nell'esercizio delle rispettive funzioni, in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.

Tenuto conto della delicatezza delle funzioni svolte dalla banca depositaria, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'operato della stessa sia costantemente informato a tali principi.

In tale quadro, l'incarico di depositaria non può essere conferito qualora il presidente del C.d.A., l'amministratore delegato, il direttore generale o i membri del comitato di gestione della SGR o della SICAV svolgano anche una delle seguenti funzioni presso la banca che intende assumere l'incarico:

- presidente del C.d.A., amministratore delegato, direttore generale;

- dirigente responsabile delle strutture organizzative della banca che svolgono funzioni di banca depositaria.

SEZIONE III

SUB-DEPOSITO DEI BENI DELL'OICR

1. Soggetti che possono svolgere funzioni di subdepositario

La banca depositaria può - ferma restando la propria responsabilità nei confronti della SGR, della SICAV e dei partecipanti - subdepositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza dell'OICR presso:

a) la Monte Titoli S.p.A.;

b) la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia;

c) altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;

d) banche italiane o estere;

e) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela.

2. Modalità di sub-deposito

La banca depositaria può procedere al sub-deposito previo consenso della SGR o della SICAV interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra banca depositaria e SGR o SICAV sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come sub-depositari.

In caso di sub-deposito la banca depositaria indica nei conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato il sub-deposito, gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito e il nome del sub-depositario. Presso quest'ultimo, gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun OICR o di ciascun comparto sono rubricati in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni di terzi - tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà della banca medesima.

3. Operazioni su strumenti derivati

Ove necessario per consentire agli OICR di effettuare operazioni su strumenti derivati negoziati in mercati che richiedono la costituzione di margini di garanzia, la banca depositaria può effettuare sub-depositi di strumenti finanziari e/o di liquidità presso gli intermediari di cui la SGR o la SICAV si avvale per operare su tali mercati.

In tali casi, fermo restando l'obbligo della banca depositaria di riportare nei conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato il sub-deposito gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito e il nome del sub-depositario, i beni di ciascun OICR (o di ciascun comparto) sono rubricati presso il sub-depositario:

a) in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni di terzi - separati da quelli relativi ai beni di proprietà della banca medesima;

b) in conti intestati alla SGR o alla SICAV (con indicazione del fondo o comparto cui detti beni appartengono) separati da quelli relativi ai beni di proprietà della società stessa. L'intestazione del conto alla SGR o alla SICAV è subordinata alla conclusione di un accordo tra quest'ultima, la banca depositaria e l'intermediario subdepositario che preveda:

• l'obbligo della SGR o della SICAV di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;

• il divieto di modificare il contenuto dell'accordo stesso senza l'assenso della banca depositaria.

4. Responsabilità

La responsabilità della banca depositaria indicata nella Sezione I, punto 5, permane anche in caso di sub-deposito dei beni degli OICR.

SEZIONE IV

INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI

1. Banca depositaria

Nel caso in cui le attività dell'OICR siano investite nei depositi bancari previsti per i fondi aperti nel Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1, lettera c) e per i fondi chiusi nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 1, lettera e), la banca depositaria indica nei propri conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato il deposito l'importo di ciascun deposito e il nome della banca

liquidati		
N2. Debiti di imposta		
N3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto)		
Numero delle quote in circolazione		
Valore unitario delle quote		

Movimenti delle quote nel semestre	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

A3. Schema di rendiconto dei fondi aperti
RENDICENTO DEL FONDO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL .../.../.....

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In perc. del totale attività	Valore complessivo	In perc. del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Ratei attivi				
G2. Crediti di imposta				
G3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		
L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
M1. Rimborsi richiesti e non regolati		
M2. Proventi da distribuire		
M3. Altri		
N. ALTRE PASSIVITÀ		
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
N2. Debiti di imposta		
N3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto)		
Numero delle quote in circolazione		
Valore unitario delle quote		

Movimenti delle quote nell'esercizio	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

RENDICENTO DEL FONDO
SEZIONE REDDITUALE

	Rendiconto al.....		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di O.I.C.R..				
A3.				
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di O.I.C.R.				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari quotati				

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI B1.1 interessi e altri proventi su titoli di debito B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale B1.3 proventi su parti di O.I.C.R. B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI B2.1 Titoli di debito B2.2 Titoli di capitale B2.3 Parti di O.I.C.R. B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE B3.1 Titoli di debito B3.2 Titoli di capitale B3.3 Parti di O.I.C.R. B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI Risultato gestione strumenti finanziari non quotati				
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA C1. RISULTATI REALIZZATI C1.1 Su strumenti quotati C1.2 Su strumenti non quotati C2. RISULTATI NON REALIZZATI C2.1 Su strumenti quotati C2.2 Su strumenti non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI E1. OPERAZIONI DI COPERTURA E1.1 Risultati realizzati E1.2 Risultati non realizzati E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA E2.1 Risultati realizzati E2.2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI G2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione di portafoglio				

H. ONERI DI GESTIONE H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR H2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
I. ALTRI RICAVI ED ONERI 1. Interessi attivi su disponibilità liquide 2. Altri ricavi 3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte				
L. IMPOSTE L1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio L2. Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio L3. Altre imposte Utile/perdita dell'esercizio				

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

Situazione patrimoniale

Ai fini della compilazione della situazione patrimoniale del rendiconto dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1) Gli strumenti finanziari sono ripartiti tra quotati e non quotati sulla base dei medesimi criteri adottati ai fini della disciplina in materia di regole prudenziali (cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, cap. II). Fanno eccezione le parti di O.I.C.R. aperti armonizzati che vanno convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti finanziari quotati.

2) La sottovoce A1.1 Titoli di Stato include i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da altri Stati aderenti all'OCSE.

3) I titoli di debito che prevedono una cedola di interessi periodica sono indicati al "corso secco"; i ratei di interesse maturati su tali titoli devono essere riportati nella sottovoce G1. Ratei attivi.

4) Le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini influenzano il valore netto del fondo attraverso la corresponsione o l'incasso dei margini di variazione; negli altri casi, il valore corrente degli strumenti finanziari derivati – determinato ai sensi della disciplina sui criteri di valutazione (cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, cap. III) – confluisce tra le attività o tra le passività del fondo nelle voci C. dell'attivo e L. del passivo. In particolare, vanno indicati:

– nella sottovoce C1 i margini depositati in contanti presso organismi di compensazione e garanzia. Il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio acquistati nonché la posizione creditoria a fronte di contratti derivati di altra natura vanno indicati nelle sottovoci C2 o C3, a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC;

– nelle sottovoci L1 o L2 (a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC) vanno indicati il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio emessi o venduti nonché la posizione debitoria a fronte di contratti derivati di altra natura.

5) La voce F. "Posizione netta di liquidità" riporta la somma algebrica delle relative sottovoci F1, F2 e F3 concernenti, rispettivamente, il saldo creditorio liquido delle disponibilità depositate presso la banca depositaria, la liquidità da ricevere per vendite da regolare (con segno positivo) e la liquidità impegnata per acquisti da regolare (con segno negativo).

6) Gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non devono confluire nella "liquidità disponibile", se non dal giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse. Inoltre, a partire dal giorno di regolamento, vanno

riportati nella sottovoce G1. "Ratei attivi" gli interessi maturati su tali importi dal giorno in cui il mezzo di pagamento si è reso liquido per valuta presso la banca depositaria.

7) Ove la SGR utilizzi gli importi relativi a sottoscrizioni di quote prima del giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse, il relativo controvalore deve essere rilevato nella sottovoce F.2 "Liquidità da ricevere per operazioni da regolare" dell'attivo e nella voce H. "Finanziamenti ricevuti" del passivo.

8) Il controvalore dei rimborsi richiesti e non ancora regolati nonché dei proventi da distribuire e non ancora incassati dagli aventi diritto deve figurare tra le passività del fondo nelle relative sottovoci della voce M. Debiti verso i partecipanti.

9) Nelle voci E. "Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate" e I. "Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate" sono indicati rispettivamente i crediti e i debiti relativi alle operazioni della specie, per un ammontare pari all'importo regolato o da regolare a pronti. Ad esempio, ove l'operazione a pronti non sia ancora stata regolata, la relativa posizione creditoria (ovvero debitoria) andrà rilevata nella sottovoce F2. "Liquidità da ricevere per vendite da regolare" (ovvero F3. "Liquidità impegnata per acquisti da regolare"). La contropartita patrimoniale delle componenti reddituali maturate è rilevata nelle sottovoci G1. "Ratei attivi" o N3. "Altre passività".

10) Nella sottovoce D1 relativa ai depositi bancari "a vista" vanno inclusi anche quelli rimborsabili con preavviso inferiore a 15 giorni.

11) Gli eventuali depositi in valuta nazionale presso il mutuante e il corrispondente debito in valuta estera, nell'ambito dell'assunzione di prestiti c.d. "back-to-back", devono confluire nelle "altre" attività e passività alle sottovoci rispettivamente G3 e N3.

Sezione reddituale

Con riguardo alla sezione reddituale del rendiconto dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1) Le voci relative a componenti negative di reddito devono essere precedute dal segno negativo.

2) Nelle sottovoci A4 e B4 va indicato il risultato netto (saldo tra proventi e oneri complessivi) delle operazioni a termine o in strumenti finanziari derivati poste in essere con finalità di copertura dei rischi, diversi dal rischio di cambio, relative rispettivamente agli strumenti finanziari quotati e non quotati.

Le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute aventi finalità di copertura confluiscono nelle sottovoci E1.1 ed E1.2 "Risultato della gestione cambi".

Sono considerate "di copertura" le operazioni - effettuate con lo scopo di proteggere il patrimonio del fondo dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato - per le quali:

a) vi sia l'intento del gestore di porre in essere tale "copertura";

b) l'idoneità a conseguire tale finalità sia comprovata sulla base delle caratteristiche tecnico finanziarie (valuta, scadenza, tasso di interesse, ecc.) del contratto "di copertura" in relazione a quelle delle attività/passività coperte;

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate dalle evidenze interne del gestore.

3) I risultati delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati e su valute vanno indicati rispettivamente nelle sottovoci C1, C2, E2.1 ed E2.2, distinguendo i risultati realizzati entro la chiusura dell'esercizio da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate alla conclusione dell'esercizio stesso. In particolare:

- nelle sottovoci C1 e C2, relative al "Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura", va indicato il saldo tra i profitti e le perdite rivenienti dalle operazioni in strumenti derivati non aventi finalità di copertura, ivi compreso lo sbilancio dei differenziali positivi e negativi rilevati a fronte della valutazione delle operazioni non ancora scadute o per le quali non sia ancora decorso il termine di esercizio alla data di riferimento del rendiconto;

- nelle sottovoci E2.1 ed E2.2 "Risultato della gestione cambi per operazioni non di copertura" confluiscono le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute non aventi finalità di copertura.

4) I proventi e gli oneri relativi ai contratti derivati corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.

Ove i diritti connessi ai contratti di opzione siano stati esercitati nel corso dell'esercizio, i premi incassati o pagati vanno ad aumentare o a ridurre i ricavi per vendite e i costi per acquisti dei titoli cui si riferiscono.

Per le operazioni che prevedono il regolamento giornaliero di margini, va riportato il risultato della somma algebrica dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dai medesimi.

5) Nella sottovoce D1 "Interessi attivi e proventi assimilati" su depositi bancari vanno indicati i proventi conseguiti sugli investimenti della specie, con esclusione degli interessi relativi alla liquidità disponibile detenuta per esigenze di tesoreria e depositata presso la banca depositaria (da indicare

nell'apposita sottovoce I1).

6) Nella sottovoce F1 (G2) vanno indicati i proventi (gli oneri) relativi alle operazioni pronti contro termine attive e assimilate, calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle attività oggetto del contratto.

7) La sottovoce F2 si riferisce ai proventi conseguiti in qualunque forma (commissioni, interessi, ecc.) sulle operazioni di prestito titoli.

8) Nella sottovoce G1 "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti" vanno ricompresi anche gli eventuali interessi passivi su importi ricevuti in garanzia.

9) Nella sottovoce G2 vanno indicati, tra l'altro, anche gli oneri relativi alle operazioni di prestito titoli.

10) Nella voce I2 e I3 confluiscono tra l'altro le differenze di cambio derivanti dalla gestione della liquidità in valuta del fondo.

RENDICONTO DEL FONDO

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

E' facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

PARTE B - LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

Sezione I - Criteri di valutazione

Sezione II - Le attività

Sezione III - Le passività

Sezione IV - Il valore complessivo netto

Sezione V - Altri dati patrimoniali

PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II - Depositi bancari

Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV - Oneri di gestione

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Sezione VI - Imposte

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

Parte A - Andamento del valore della quota

In tale parte occorre fornire almeno:

1) il valore della quota alla fine degli ultimi tre esercizi;

2) riferimenti sull'andamento del valore della quota durante l'esercizio (con l'indicazione di valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore della quota;

3) il raffronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell'esercizio;

4) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;

5) se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;

6) riferimenti di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti nell'esercizio, illustrando il significato di tali informazioni e fornendo le risultanze di eventuali modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR (es. VaR).

Parte B - Le attività, le passività e il valore complessivo netto

Sezione I - Criteri di valutazione

In tale sezione occorre indicare almeno:

1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;

2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che - pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato -

sono ricondotti tra i titoli "non quotati" in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse del fondo;
- c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti del fondo.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dal fondo, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del fondo. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività.

II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell'emittente.

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri Paesi dell'UE	Altri Paesi dell'OCSE	Altri Paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di O.I.C.R. (*): – aperti armonizzati – aperti non armonizzati – chiusi				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di O.I.C.R. occorre fare riferimento al Paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'O.I.C.R.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri Paesi dell'OCSE	Altri Paesi(*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di Paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito – titoli di Stato – altri		
Titoli di capitale Parti di O.I.C.R. Totale		

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per Paese di residenza dell'emittente

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri Paesi dell'OCSE	Altri Paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				

Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di O.I.C.R. (*): – aperti non armonizzati – chiusi mobiliari – altri				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di O.I.C.R. occorre fare riferimento al Paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'O.I.C.R.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito Titoli di capitale Parti di O.I.C.R. Totale		

II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli "strutturati" detenuti nel portafoglio del fondo. Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (*duration*) modificata (¹), prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per il fondo.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta	Duration in anni		
	minore o pari a 1	compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (voci C1, C2 e C3 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati	Strumenti finanziari		
	Margini	Strumenti Finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: • <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: • <i>futures</i> su valute e altri contratti simili			

¹ La *duration* modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove: } D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

Ct = capitale o flusso di cassa dovuto al momento t

m = scadenza finale

• opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale : futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili			
Altre operazioni • futures • opzioni • swaps			

II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totale					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15Giorni	Depositi a termini con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termini con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totale – versamenti – prelevamenti					

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla					

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di Paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di Paesi non-OCSE	Altre controparti
fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività acquistate a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività acquistate a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

II.7 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

II.8 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2, e G3 della situazione patrimoniale.

SEZIONE III – LE PASSIVITÀ

III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				Altre controparti
	Banche Italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di Paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di Paesi non-OCSE	
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività cedute a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività vendute a pronti:					

. titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
---	--	--	--	--	--

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

	Controparte dei contratti				
	Banch Italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di Paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di Paesi non-OCSE	Altre controparti
TITOLI DATI IN PRESTITO Contratti in essere alla fine dell'esercizio: - garanzie ricevute: . titoli di Stato . liquidità - valore corrente dei titoli prestati: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): - valore dei titoli prestati: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

	Controparte dei contratti				
	Banch Italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di Paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di Paesi non-OCSE	Altre controparti
TITOLI PRESI IN PRESTITO Contratti in essere alla fine dell'esercizio: - attività date in garanzia: . titoli . liquidità - valore corrente dei titoli ricevuti : . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): - valore dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: . <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili . opzioni su tassi e altri contratti simili . <i>swaps</i> e altri contratti simili		

Operazioni su tassi di cambio: . <i>futures</i> su valute e altri contratti simili . opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili . <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: . <i>futures</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili . opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili . <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni . <i>futures</i> . opzioni . <i>swaps</i>		

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico del fondo (voci L1 e L2 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

III.6 ALTRE PASSIVITA'

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci N1, N2 e N3 della situazione patrimoniale.

Sezione IV – Il valore complessivo netto

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare la frazione del fondo detenuta da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del patrimonio netto			
	Anno (ultimo esercizio)	Anno (penultimo o esercizio)	Anno (terzultimo o esercizio)
Patrimonio netto a inizio periodo			
Incrementi	a) sottoscrizioni: . sottoscrizioni singole . piani di accumulo . <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione		
Decrementi:	a) rimborsi: . riscatti . piani di rimborso . <i>switch</i> in uscita b) proventi distribuiti c) risultato negativo della gestione		
Patrimonio netto a fine periodo			

Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine ai sensi della disciplina di cui al Capitolo II, Sezione II, paragrafo 4 del Regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse . <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili . opzioni su tassi e altri contratti simili . <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: . <i>futures</i> su valute e altri contratti simili		

<ul style="list-style-type: none"> • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili 		
Operazioni su titoli di capitale: <ul style="list-style-type: none"> • <i>futures</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili 		
Altre operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • <i>futures</i> e contratti simili • opzioni e contratti simili • <i>swaps</i> e contratti simili 		

gruppo della SGR (e del gruppo dell'eventuale gestore) ripartite tra:

- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
- strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
- depositi bancari;
- altre attività;
- finanziamenti ricevuti;
- altre passività;
- garanzie e impegni;

2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del

3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro (*)							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(*) comprese le posizioni formalmente denominate in valute dei Paesi aderenti all'Unione Economica e Monetaria

Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del rendiconto relativi agli utili/perdite da realizzati e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

	Risultato degli strumenti finanziari derivati			
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: <ul style="list-style-type: none"> • <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili 				
Operazioni su titoli di capitale: <ul style="list-style-type: none"> • <i>futures</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili 				

Altre operazioni <ul style="list-style-type: none"> • <i>futures</i> • opzioni • <i>swaps</i> 				
--	--	--	--	--

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del rendiconto va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

	Risultato degli strumenti finanziari derivati			
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: <ul style="list-style-type: none"> • <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili 				
Operazioni su titoli di capitale: <ul style="list-style-type: none"> • <i>futures</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili 				
Altre operazioni <ul style="list-style-type: none"> • <i>futures</i> • opzioni • <i>swaps</i> 				

Sezione II – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 "Interessi attivi e proventi assimilati" su depositi bancari, indicando le

forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

1) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e operazioni assimilate: • su titoli di Stato • su altri titoli di debito • su titoli di capitale • su altre attività		
Prestito di titoli: • su titoli di Stato • su altri titoli di debito • su titoli di capitale • su altre attività		

2) l'illustrazione del "Risultato della gestione cambi" di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: • futures su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: • futures su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili		

3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;

4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari".

Sezione IV – Oneri di gestione

In tale sezione devono essere descritte almeno:

1) la composizione della voce "Provvigione di gestione SGR", distinguendo almeno la componente a titolo di "provvigione di incentivo". Ove la provvigione di gestione sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo;

2) la composizione della voce "Commissioni banca depositaria";

3) la composizione della voce "Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico"

4) la composizione della voce "Altri oneri di gestione", se di importo apprezzabile.

Sezione V – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "interessi attivi su disponibilità liquide", "altri ricavi" ed "altri oneri".

Sezione VI – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio", "Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio" e "Altre imposte". In questa sezione andrà descritto l'eventuale esercizio della facoltà, prevista dall'art. 9, comma 2-bis della L. 77/83, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti dello stesso fondo o di altri fondi gestiti dalla medesima SGR, nonché il trasferimento ad altri fondi dei risultati negativi dell'esercizio.

Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1) l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo);

2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti, e indicando l'ammontare corrisposto a società del gruppo

della SGR. Andrà inoltre indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti.

Allegato B

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
CHIUSI

**B1. Schema di relazione semestrale dei fondi chiusi
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL .../.../.....**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore comples sivo	In perc. dell'attivo	Valore comples sivo	In perc dell'attivo
. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in				

locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Crediti di imposta G4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri		
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti		
M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. M3. M4. Altre Ratei e risconti passivi Debiti di imposta		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto)		
Numero delle quote in circolazione		
Valore unitario delle quote		

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

B2. Schema di rendiconto dei fondi chiusi

RENDICONTO DEL FONDO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL .../.../.....

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In perc. dell'attivo	Valore complessivo	In perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Crediti di imposta G4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri		
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti		
M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto)		
Numero delle quote in circolazione		
Valore unitario delle quote		
Rimborsi o proventi distribuiti per quota		

**RENDICONTO DEL FONDO AL .../.../.....
SEZIONE REDDITUALE**

	Rendiconto al.....	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
Strumenti finanziari non quotati		
A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzati A1.3 plus/minusvalenze		
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzati A2.3 plus/minusvalenze		
Strumenti finanziari quotati		
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzati A3.3 plus/minusvalenze		
Strumenti finanziari derivati		
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		

A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari		
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI Risultato gestione beni immobili		
C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti		
D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati		
E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzati E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti		
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati		
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica		
H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica		
I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione		
L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte		
M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio M3. Altre imposte Utile/perdita dell'esercizio		

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti del rendiconto della gestione e della relazione semestrale dei fondi comuni chiusi, si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione del rendiconto dei fondi aperti, con le seguenti integrazioni.

Situazione patrimoniale

1) Ai fini della compilazione delle voci A1 e A2 per "partecipazioni" si intende, ai sensi del Capitolo III del Regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritti di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per la nozione di controllo si fa riferimento al rapporto indicato nell'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario).

2) I beni immobili e i diritti reali immobiliari sono indicati al loro valore corrente nelle pertinenti sottovoci della voce B. (quindi al lordo degli importi degli eventuali finanziamenti ipotecari ricevuti). Il debito residuo in linea capitale relativo ai finanziamenti ipotecari ricevuti è rilevato nella voce H1, ed il valore dell'ipoteca iscritta sui beni immobili è indicato nella nota integrativa.

3) Nella sottovoce B1. "Immobili dati in locazione" vanno indicati gli immobili concessi in locazione sulla base di un contratto diverso dalla locazione finanziaria; questi ultimi vanno indicati nell'apposita sottovoce B2.

4) Nella sottovoce B3. "Altri immobili" vanno fatti confluire anche gli importi versati a titolo di acconto.

5) I crediti per canoni di locazione scaduti confluiscono nella sottovoce G4. "Altre attività".

6) Le imposte sul reddito del periodo non ancora liquidate sono iscritte nella sottovoce M2.

7) Sono iscritti in apposite sottovoci (da specificare) della voce M. "Altre passività":

- gli accantonamenti effettuati a fronte dei futuri oneri fiscali per plusvalenze patrimoniali per le quali vige il regime di sospensione dall'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 86 del 1994;

- i debiti per cauzioni ricevute, in danaro o altri beni fungibili.

Sezione reddituale

1) Sono rilevate nella sottovoce "B4. Oneri per la gestione di beni immobili":

- le spese relative ad immobili dati in locazione per le quali vi sia un diritto di rivalsa nei confronti dei conduttori. Il recupero delle spese sostenute per conto dei conduttori dei cespiti è rilevata nella sottovoce B1;

- le spese non incrementative del valore degli immobili, che sono costi a carico del fondo dell'esercizio in cui sono sostenute.

2) Le imposte di pertinenza specifica degli immobili di proprietà del fondo ovvero che gravano sul fondo in quanto titolare di un diritto reale immobiliare (es. imposta comunale sugli immobili e altre similari) vanno indicate in un'apposita sottovoce (da specificare) della voce B.

3) Le imposte sospese di cui all'art. 15, comma 2 della L. 86/94 sulle plusvalenze non realizzate o distribuite sono indicate in un'apposita sottovoce (da specificare) della voce "M. Imposte".

RENDICONTO DEL FONDO AL/...../.....

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni

e altri strumenti finanziari

Sezione II – Beni immobili

Sezione III – Crediti

Sezione IV – Depositi bancari

Sezione V – Altri beni

Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione VII – Oneri di gestione

Sezione VIII – Altri ricavi e oneri

Sezione IX – Imposte

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Andamento del valore della quota

In tale parte occorre fornire almeno:

1) il valore della quota alla fine di ciascun esercizio a partire dalla data di istituzione del fondo;

2) riferimenti sui principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'arco dell'esercizio;

3) il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento dell'eventuale parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell'esercizio;

4) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio e il volume medio degli scambi registrato nel corso dell'esercizio medesimo;

5) se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;

6) nel caso in cui la SGR abbia esercitato nel corso dell'esercizio la facoltà – ove prevista dal regolamento del fondo – di procedere al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti, l'indicazione dell'ammontare, complessivo e unitario, dei rimborsi effettuati;

7) riferimenti di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti nell'esercizio, illustrando il significato di tali informazioni e fornendo le risultanze di eventuali modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR (es. *VaR*).

Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto

Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre fornire:

1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività, illustrando con particolare accuratezza quelli relativi alla valutazione degli "altri beni". Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;

2) riferimenti in ordine ai criteri di valutazione adottati dagli esperti indipendenti nella valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle società immobiliari controllate dal fondo;

3) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli "non quotati" in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (nazioni, aree regionali, zone territoriali, ...);

b) ai settori economici di impiego delle risorse del fondo, indicando gli investimenti effettuati sia in via diretta che indiretta, attraverso l'acquisizione di partecipazioni (con particolare riferimento al settore immobiliare);

c) a ogni altro elemento rilevante per illustrare la

composizione delle attività del fondo.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico nonché il relativo ammontare (in valore assoluto e in percentuale del totale delle attività del fondo) degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, che determinano il superamento delle seguenti soglie:

- 5 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di uno stesso emittente;

- 10 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate occorre fornire:

• una scheda per ciascuna partecipazione detenuta, redatta secondo lo schema riportato sub Tavola A;

• un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola B.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari non quotati occorre fornirne la ripartizione in base al Paese di residenza dell'emittente, secondo la tabella seguente:

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri Paesi dell'OCSE	Altri Paesi
Titoli di capitale (diversi dalle partecipazioni)				
Titoli di debito: - di Stato - di altri enti pubblici - di banche - di altri				
Parti di O.I.C.R. (*): - aperti armonizzati - aperti non armonizzati - chiusi				
Totali: - in valore assoluto - in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di O.I.C.R. occorre fare riferimento al Paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'O.I.C.R.

Movimenti dell'esercizio	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi	Partecipazioni di controllo
Partecipazioni non di controllo Altri titoli di capitale Titoli di debito Parti di O.I.C.R. Totale			

Tavola A

Scheda informativa relativa a ciascuna partecipazione in società non quotate

Denominazione e sede della società:

Attività esercitata dalla società:

A) Titoli nel portafoglio del fondo

Titoli nel portafoglio del fondo	Quantità	% del totale titoli emessi	Costo di acquisto	Valore alla data del rendiconto	Valore alla data del rend. prec.
1) titoli di capitale con diritto di voto 2) titoli di capitale senza diritto di voto 3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente 4) obbligazioni cum warrant su azioni dello stesso emittente 5) altri strumenti finanziari (da specificare)					

B) Dati di bilancio dell'emittente

Dati patrimoniali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) totale attività 2) partecipazioni 3) immobili 4) indebitamento a breve termine 5) indebitamento a medio/lungo termine 6) patrimonio netto Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari: • capitale circolante lordo • capitale circolante netto • capitale fisso netto • posizione finanziaria netta			

Dati reddituali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) fatturato 2) margine operativo lordo 3) risultato operativo 4) saldo proventi/oneri finanziari 5) saldo proventi/oneri straordinari 6) risultato prima delle imposte 7) utile (perdita) netto 8) ammortamenti dell'esercizio			

C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione

1) criteri di valutazione utilizzati

2) elementi di calcolo

D) Elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalle società immobiliari controllate

E) Altre informazioni

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA A

Con riferimento alla Sezione B "Dati di bilancio dell'emittente" si precisa che:

- per "capitale fisso netto" si intendono le immobilizzazioni materiali e immateriali funzionali all'attività dell'impresa;

- nelle voci relative all'indebitamento vanno indicati i debiti esigibili entro l'esercizio successivo come "indebitamento a breve termine" e i rimanenti come "indebitamento a medio/lungo termine";

- per "posizione finanziaria netta" si intende la differenza tra tutte le posizioni creditorie e debitorie a breve termine (vita residua entro 12

mesi);

- il patrimonio netto deve essere determinato come sommatoria delle seguenti poste patrimoniali: i. per i bilanci redatti ai sensi del D. Lgs. 127/91: voci da I a IX della lettera A) (patrimonio netto) del passivo secondo lo schema dettato dall'art. 2424 del c.c.; ii. per i bilanci redatti ai sensi del D. Lgs. 87/92: capitale, sovrapprezzo di emissione, riserve, fondo per rischi finanziari generali, riserve di rivalutazione, fondi rischi su crediti, utili (perdite) portati a nuovo, utile o perdita di esercizio;
- la voce "fatturato" comprende, per le società immobiliari, anche i lavori in corso di esecuzione;
- per "margine operativo lordo" si intende la differenza tra il fatturato e il costo del venduto;
- il risultato operativo è pari al margine operativo lordo al netto dei costi del personale e degli altri costi di gestione.

Nell'ambito della Sezione C vanno illustrati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore delle partecipazioni, fornendo in particolare informazioni dettagliate circa i parametri cui si è fatto riferimento per il calcolo (es. grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa

valutata, rapporto di P/E utilizzato, ecc.) nonché il raccordo tra il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata con il valore corrente attribuito alla partecipazione. Se la valutazione alla data della relazione dei titoli indicati nella scheda differisce da quella effettuata in sede di rendiconto precedente ovvero di successiva relazione semestrale, occorre indicare l'ammontare della rivalutazione/svalutazione effettuata nonché le relative motivazioni.

Nell'ambito della Sezione E "Altre informazioni":

- gli investimenti effettuati dal fondo in strumenti finanziari di società appartenenti al medesimo gruppo della partecipata;
- è indicato il periodo di conversione e di esercizio dell'opzione, rispettivamente, per le obbligazioni convertibili e *cum warrant*;
- la SGR può fornire, ove ritenuti utili:

1) riferimenti circa il valore dei titoli calcolati sulla base di altre metodologie di valutazione da specificare;

2) ogni altra informazione di interesse per il partecipante, ivi comprese quelle relative alle prospettive dell'impresa emittente (es. il posizionamento dell'impresa sul mercato, l'andamento del settore, operazioni societarie in corso, ecc.).

Tavola B

PROSPETTO DEI CESPITI (1) DISINVESTITI DAL FONDO (dall'avvio operativo alla data del rendiconto)

Cespiti disinvestiti (2)	Quantità	Acquisto		Ultima valutazione	Realizzo		Proventi generati	Oneri sostenuti	Risultato dell'investimento
		Data	Costo acquisto		Data	Ricavo di vendita			

(1) Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate

(2) I beni immobili riscattati dal locatario a fine contratto mediante esercizio della facoltà di acquisto, nelle locazioni che la prevedono, sono contrassegnati con un asterisco.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA B

Per la compilazione del prospetto, nel quale sono riportate tutte le operazioni di disinvestimento, anche parziale, di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate, si precisa che:

a) la colonna "quantità" riporta:

- per le partecipazioni, il numero delle azioni o quote alienate e la relativa percentuale sul capitale delle società;

- per gli immobili, l'ammontare alienato espresso sulla base dell'unità di misura appropriata (da specificare; es. metri quadrati, metri cubi, ecc.);

b) il costo di acquisto comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;

c) nella colonna "ultima valutazione" è indicato l'ultimo valore corrente attribuito al cespite in sede di relazione semestrale;

d) nella colonna "proventi generati" sono inclusi tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di detenzione del fondo;

e) tra gli oneri di gestione dei cespiti alienati sono ricompresi le imposte, le spese di manutenzione ordinaria, i premi assicurativi e le altre spese di pertinenza diretta dei cespiti (con esclusione delle spese patrimonializzate incrementative del valore degli immobili);

f) il risultato dell'investimento è determinato come somma algebrica del ricavo di vendita, del costo di acquisto, dei proventi generati e degli oneri attribuibili all'attività disinvestita. In caso di disinvestimenti relativi a partecipazioni acquistate in momenti diversi deve essere indicato il criterio seguito per la determinazione del costo dei titoli alienati.

II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati occorre fornire la ripartizione in base al Paese di residenza dell'emittente e al mercato di quotazione, secondo le tabelle seguenti:

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell'emittente

	Paese di residenza dell'emittente				
	Italia	Altri Paesi dell'UE	Paesi dell'OCSE	Altri Paesi	Paesi
Titoli di debito:					
- di Stato					

- di altri enti pubblici				
- di banche				
- di altri				
Titoli di capitale:				
- con diritto di voto				
- con voto limitato				
- altri				
Parti di O.I.C.R. (*):				
- aperti armonizzati				
- aperti non armonizzati				
- chiusi				
Totali:				
- in valore assoluto				
- in percentuale del totale delle attività				

(*): Per le parti di O.I.C.R. occorre fare riferimento al Paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'O.I.C.R.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri Paesi dell'OCSE	Altri Paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
- in valore assoluto				
- in percentuale del totale delle attività				

(*): Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di Paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di capitale		
Titoli di debito		

Parti di O.I.C.R.		
Totale		

II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (sottovoci A9, A10 e A11 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: • futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: • futures su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: • futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili			

Altre operazioni • futures • opzioni • <i>swaps</i>			
--	--	--	--

II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dal fondo occorre fornire:

- l'elenco dei beni e dei diritti in questione, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola C;
- l'importo degli acconti versati, fatto confluire nella sottovoce B3. "Altri immobili", e il numero dei beni immobili cui tali acconti si riferiscono;
- informazioni sulla redditività dei beni, secondo lo schema seguente:

Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni	Valore dei beni immobili	Importo dei canoni				%(1)
		Locazione non finanziaria a	Locazione finanziaria b	Importo totale c=a+b		
Fino a 1 anno						
Da oltre 1 a 3 anni						
Da oltre 3 a 5 anni						
Da oltre 5 a 7 anni						
Da oltre 7 a 9 anni						
Oltre 9 anni					100	
A) Totale beni immobili locati						
B) Totale beni immobili non locati						

(1) Percentuale sull'importo totale dei canoni.

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo il medesimo schema relativo alle partecipazioni in società non quotate (riportato nel paragrafo II.1 sub Tavola B).

Tavola C
ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO

N.	Descrizione e ubicazione	Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico	Ipoteche	Ulteriori informazioni (es. prescrizioni urbanistiche dell'area)
					Canone per m2/m3	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario			
Totali											

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA C

Per la compilazione del prospetto relativo all'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo si precisa che:

- nella colonna "descrizione e ubicazione" vanno riportati tutti i dati utili per la descrizione e per la conoscenza della ubicazione e dello stato dei beni immobili nonché la descrizione dei diritti reali immobiliari acquisiti. I beni immobili situati in Italia vanno raggruppati per regioni e, nell'ambito di ciascun gruppo regionale, occorre indicare in distinti sottogruppi i beni situati nelle diverse province. I beni immobili situati all'estero vanno raggruppati per Paese;
- nella colonna "destinazione d'uso prevalente" va indicato l'utilizzo corrente prevalente dei beni immobili nonché le altre eventuali possibili destinazioni alternative;
- nella colonna "canone per m 2/m3" è riportato l'importo per metro quadrato o metro cubo del canone annuo dei beni immobili dati in affitto ovvero in locazione con facoltà di acquisto;
- nella colonna "tipo contratto" vanno indicate le caratteristiche economiche
 - giuridiche del contratto di locazione (ad esempio affitto, locazione con facoltà di acquisto, ecc.);
 - la colonna "scadenza contratto" deve essere compilata solo nel caso di contratti di affitto e riporta la scadenza dei contratti medesimi;
 - nella colonna "locatario" è indicato se trattasi di famiglie, imprese industriali, commerciali o finanziarie;
 - nel caso di beni immobili gravati da ipoteca, nella relativa colonna deve essere indicato l'importo del debito residuo in linea capitale sul finanziamento contratto;

– nella colonna "ulteriori informazioni" possono essere riportate altre notizie riguardanti le clausole di revisione dei canoni di affitto o le prescrizioni urbanistiche dell'area, secondo le disposizioni vigenti, che possono influire sulla destinazione attuale e futura del bene.

II.5 CREDITI

Per i crediti rivenienti da operazioni di cartolarizzazione devono essere fornite informazioni in ordine alle singole operazioni di cartolarizzazione e alla tipologia di crediti acquisiti (natura del cedente, garanzie ricevute, debitore finale, ecc.). Per tutti i crediti in essere deve essere compilato il seguente schema:

	Durata residua			
	Fino a 12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi	Oltre 36 mesi o indeterminata
Crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione				
Altri crediti (da specificare)				

II.6 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totale					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totale – versamenti – prelevamenti					

II.7 ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce "Altri beni", specificando almeno la tipologia dei beni, le quantità detenute e i mercati sui quali sono stati rilevati i relativi prezzi.

Ove gli investimenti in "altri beni" siano significativi rispetto al totale delle attività del fondo, occorre fornire in questa sezione i riferimenti normalmente utilizzati nel settore per la negoziazione di tali beni e per la valutazione della rischiosità degli stessi.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Indicare, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2, G3 e G4 della situazione patrimoniale.

Sezione III – Le passività

Nella presente sezione occorre fornire informazioni riguardanti almeno:

1) i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata (sottovoci H1 e H3);

2) le operazioni di pronti contro termine e assimilate e quelle di prestito titoli (sottovoce H2);

3) le passività connesse con operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (voce I), con riferimento alle quali andrà predisposto lo schema di cui alla tabella seguente:

	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: • <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili • opzioni su tassi e contratti simili • <i>swaps</i> e contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: • <i>futures</i> su valute e contratti simili • opzioni su tassi di cambio e contratti simili • <i>swaps</i> e contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: • <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili • opzioni su tassi e contratti simili • <i>swaps</i> e contratti simili		
Altre operazioni: • <i>futures</i> e contratti simili • opzioni e contratti simili • <i>swaps</i> e contratti simili		

4) i debiti nei confronti dei partecipanti, con l'indicazione dei termini di scadenza degli stessi;

5) la composizione delle sottovoci della voce "altre passività".

Sezione IV – Il valore complessivo netto

In tale sezione occorre:

– indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati, ove le sue quote non siano riservate esclusivamente a questi ultimi;

– indicare la frazione del fondo detenuta da soggetti non residenti

– illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo netto tra l'avvio dell'operatività e la data del rendiconto, secondo lo schema della tabella seguente:

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DEL FONDO DALL'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ ..J./... (data di avvio) FINO AL ..J./... (data del rendiconto)

	Importo	In percentuale dell'importo iniziale
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse x prezzo di emissione)		100
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni		
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari		
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili		
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti		
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari		
E. Risultato complessivo della gestione		

degli altri beni		
F. Risultato complessivo della gestione cambi		
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione		
H. Oneri finanziari complessivi		
I. Oneri di gestione complessivi		
L. Altri ricavi e oneri complessivi		
I. Imposte complessive		
TOTALE RIMBORSI EFFETTUATI		
PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI VALORE COMPLESSIVO NETTO AL ..I.I..		

Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine ai sensi della disciplina di cui al Capitolo II, Sezione II, paragrafo 4 del Regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: • futures su titoli di debito, tassi e		

altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: • futures su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: • futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili		
Altre operazioni: • futures e contratti simili • opzioni e contratti simili • swaps e contratti simili		

2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo della SGR (e del gruppo dell'eventuale gestore) ripartite tra:

- strumenti finanziari in portafoglio, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale del portafoglio;
- strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
- depositi bancari;
- crediti;
- altre attività;
- finanziamenti ricevuti;
- altre passività;
- garanzie e impegni;

3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro o beni immobili situati in Paesi diversi da quelli dell'U.E.M., un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	.. (1)	.. (1)	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro (2)							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(1) Indicare le categorie di attività maggiormente significative per il fondo

(2) comprese le posizioni formalmente denominate in valute dei Paesi aderenti all'Unione Economica e Monetaria

4) l'importo complessivo delle plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L. 86/94;

5) l'ammontare e la specifica delle garanzie ricevute;

6) le ipoteche che gravano sui beni immobili.

Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del rendiconto relative agli utili/perdite da realizza e alle plus/minusvalenze su partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci da A1.2/A1.3, A2.2/A2.3 e A3.2/A3.3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizza	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Partecipazioni in società non quotate				
1. di controllo				
2. non di controllo				

B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Altri titoli di capitale				
2. Titoli di debito				
3. Parti di O.I.C.R.				
C. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di O.I.C.R.				

Il risultato delle sottovoci A4.1 e A4.2 della sezione reddituale del rendiconto va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine

dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoce A4.1)		Senza finalità di copertura (sottovoce A4.2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: • futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: • futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili				
Altre operazioni • futures • opzioni • swaps				

Sezione II – Beni immobili

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoci relative al risultato economico delle operazioni su beni immobili.

Inoltre, tale risultato va scomposto in funzione della tipologia dei beni stessi (sulla base della prevalenza nella destinazione d'uso), secondo la seguente tabella.

Risultato degli strumenti finanziari derivati					
	Immobili residenziali	Immobili commerciali	Immobili industriali	Terreni	Altri
1. PROVENTI 1.1 canoni di locazione non finanziaria 1.2 canoni di locazione finanziaria 1.3 altri proventi					
2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 2.1 beni immobili 2.2 diritti reali immobiliari					
3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 3.1 beni immobili 3.2 diritti reali immobiliari					
4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					
5. AMMORTAMENTI					

Sezione III – Crediti

Occorre indicare la composizione delle sottovoci C1 e C2, distinguendo almeno i risultati relativi a operazioni di cartolarizzazione e agli altri crediti.

Sezione IV – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 "Interessi attivi e proventi assimilati" su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

Sezione V – Altri beni

Indicare la composizione delle sottovoci della voce E. "Altri beni". Nel caso in cui l'importo della voce sia significativo andranno forniti ulteriori dettagli in funzione della tipologia dei beni e degli indicatori di rendimento degli stessi in uso nei mercati di riferimento.

Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

1) l'illustrazione del "Risultato della gestione cambi" di cui alla voce F, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: • futures su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: • futures su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • swaps e altri contratti simili		

2) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine, di prestito titoli e assimilate, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e assimilate • su titoli di Stato • su altri titoli di debito • su titoli di capitale • su altre attività		
Prestito di titoli: • su titoli di Stato • su altri titoli di debito • su titoli di capitale • su altre attività		

3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;

4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari", se di importo apprezzabile.

Sezione VII – Oneri di gestione

In tale sezione occorre indicare:

1) la composizione della sottovoce "Provvigione di gestione SGR", distinguendo almeno la componente a titolo di "provvigione di incentivo". Ove la provvigione di gestione sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni rego - lamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate le variazioni di quest'ultimo;

2) la composizione della sottovoce "Commissioni banca depositaria";

3) la composizione della sottovoce "Oneri per esperti indipendenti";

4) la composizione della sottovoce "Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico";

5) la composizione della sottovoce "Altri oneri di gestione".

Sezione VIII – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "altri ricavi" ed "altri oneri".

Sezione IX – Imposte

In tale sezione occorre indicare l'importo e la natura delle imposte a carico o a credito del fondo.

Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1) l'illustrazione dell'operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo).

Allegato C

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

C1. Schema di prospetto del valore dell'azione di SICAV

DENOMINAZIONE DELLA SICAV:

PROSPETTO DEL VALORE DELL'AZIONE AL .../.../.....

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	

B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Immobili	
H. Altre immobilizzazioni materiali	
I. Immobilizzazioni immateriali	
L. Altre attività	
Totale attività	
PASSIVITÀ	
M. Finanziamenti ricevuti	
N. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
O. Strumenti finanziari derivati	
P. Debiti verso i partecipanti	
Q. Trattamento di fine rapporto	
R. Altre passività	
Totale passività	
Capitale sociale	
Numero delle azioni in circolazione	
Valore unitario delle azioni	

NOTA: È rimessa alle autonome valutazioni della SICAV l'opportunità di indicare in calce al presente prospetto l'importo non soggetto ad imposta di successione ai sensi della Circolare 37/E del 15 febbraio 1999 del Ministero delle Finanze.

**C2. Schema di relazione semestrale delle SICAV
RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICAV..... AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In perc. del totale attività	Valore complessivo	In perc. del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI SSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da		100		100

ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. IMMOBILI				
H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
L. ALTRE ATTIVITÀ				
L1. Ratei attivi				
L2. Crediti di imposta				
L3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ				

PASSIVITÀ E CAPITALE	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
M. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		
O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
O1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
O2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
P1. Rimborsi richiesti e non regolati		
P2. Proventi da distribuire		
P3. Altri		
Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
R. ALTRE PASSIVITÀ		
R1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
R2. Debiti di imposta		
R3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
CAPITALE SOCIALE		
Numero delle azioni in circolazione		
Valore unitario delle azioni		

Movimenti delle azioni nel semestre	
Azioni emesse	
Azioni rimborsate	

**C3. Schema di bilancio delle SICAV
BILANCIO DELLA SICAV
STATO PATRIMONIALE AL .../.../.....**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
----------	--------------------------	--

	Valore complessivo	In perc. del totale attività	Valore complessivo	In perc. del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A1. Titoli di debito A1.1 titoli di Stato A1.2 altri A2. Titoli di capitale A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI SSIMILATE F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. IMMOBILI H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI L. ALTRE ATTIVITÀ L1. Ratei attivi L2. Crediti di imposta L3. Altre TOTALE ATTIVITÀ				
		100		100

PASSIVITÀ E CAPITALE	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
----------------------	--------------------------	--

M. FINANZIAMENTI RICEVUTI N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati O2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI P1. Rimborsi richiesti e non regolati P2. Proventi da distribuire P3. Altri Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R. ALTRE PASSIVITÀ R1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati R2. Debiti di imposta R3. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
CAPITALE SOCIALE		
Numero delle azioni in circolazione		
Valore unitario delle azioni		

Movimenti delle azioni nel semestre	
Azioni emesse	
Azioni rimborsate	

BILANCIO DELLA SICAV
CONTO ECONOMICO AL

	Conto economico al.....	Conto economico esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2 Titoli di capitale A2.3 Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1 Titoli di debito A3.2 Titoli di capitale A3.3 Parti di O.I.C.R. A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		

Risultato gestione strumenti finanziari quotati				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI B1.1 interessi e altri proventi su titoli di debito B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale B1.3 proventi su parti di O.I.C.R. B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI B2.1 Titoli di debito B2.2 Titoli di capitale B2.3 Parti di O.I.C.R. B3. PLUSVALENZE/MINUSVALE NZE B3.1 Titoli di debito B3.2 Titoli di capitale B3.3 Parti di O.I.C.R. B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI Risultato gestione strumenti finanziari non quotati				
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA				
C1. RISULTATI REALIZZATI C1.1 Su strumenti quotati C1.2 Su strumenti non quotati C2. RISULTATI NON REALIZZATI C2.1 Su strumenti quotati C2.2 Su strumenti non quotati Conto economico al Conto economico esercizio precedente				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA E1.1 Risultati realizzati E1.2 Risultati non realizzati E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA E2.1 Risultati realizzati E2.2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione di portafoglio				

G. ONERI FINANZIARI				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI G2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO				
I. ONERI DI GESTIONE I1. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA I2. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR I3. PROVVISORIE PASSIVE A SOGGETTI COLLOCATORI I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. SPESE PER CONSULENZA E PUBBLICITÀ I6. SPESE PER IL PERSONALE I6.1 salari e stipendi I6.2 oneri sociali I6.3 trattamento di fine rapporto I7. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI I8. COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI I9. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI I10. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTO DI IMMOBILI I11. ALTRI ONERI DI GESTIONE Risultato operativo				
L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI				
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI				
N. ALTRI RICAVI ED ONERI N1. Interessi attivi su disponibilità liquide N2. Altri ricavi N3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte				
O. IMPOSTE O1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio O2. Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio O3. Altre imposte Utile/perdita dell'esercizio				

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti contabili delle SICAV (prospetto del valore dell'azione, relazione semestrale e bilancio di esercizio), si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione del rendiconto dei fondi comuni di investimento aperti.

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del bilancio di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dalla SICAV; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà della SICAV ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL'AZIONE

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL CAPITALE SOCIALE

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il capitale sociale

Sezione V – Altri dati patrimoniali

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati

e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso e oneri di gestione

Sezione V – Rettifiche, accantonamenti e altri ricavi ed oneri

Sezione VI – Imposte

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Andamento del valore dell'azione

In tale parte occorre fornire almeno:

- 1) il valore dell'azione alla fine degli ultimi tre esercizi;
- 2) riferimenti sull'andamento del valore dell'azione durante l'esercizio (con l'indicazione di valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore dell'azione;
- 3) il raffronto tra le variazioni del valore dell'azione e l'andamento del parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell'esercizio;
- 4) ove le azioni della SICAV siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 5) se la SICAV distribuisce dividendi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 6) riferimenti di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti nell'esercizio, illustrando il significato di tali informazioni e fornendo le risultanze di eventuali modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SICAV (es. VaR).

Parte B – Le attività, le passività e il capitale sociale

Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre indicare almeno:

- 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli "non quotati" in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti per ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti della SICAV, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, aree regionali, ecc.);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse della società;
- c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti della SICAV.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dalla SICAV, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività della SICAV. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività.

È infine necessario illustrare le altre componenti del patrimonio della SICAV, diverse dal portafoglio, con particolare riferimento ai beni immobili e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell'emittente.

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri Paesi dell'UE	Altri Paesi dell'OCSE	Altri Paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di O.I.C.R. (*): – aperti armonizzati – aperti non armonizzati – chiusi				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di O.I.C.R. occorre fare riferimento al Paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'O.I.C.R.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri Paesi dell'OCSE	Altri Paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella I elenco dei mercati di Paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito – titoli di Stato – altri		
Titoli di capitale Parti di O.I.C.R.		
Totale		

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per Paese di residenza dell'emittente. Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per Paese di residenza dell'emittente.

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri Paesi dell'OCSE	Altri Paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di O.I.C.R. (*): – aperti non armonizzati – chiusi mobiliari – altri				

Totale:				
- in valore assoluto				
- in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di O.I.C.R. occorre fare riferimento al Paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'O.I.C.R.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
Titoli di capitale		
Parti di O.I.C.R.		
Totale		

II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli "strutturati" detenuti nel portafoglio della SICAV.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (*duration*) modificata ⁽²⁾, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per la SICAV.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta	Duration in anni		
	minore o pari a 1	compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore della SICAV (voci C1, C2 e C3 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: • futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: • futures su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: • futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili			

² La *duration* modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove: } D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

Ct = capitale o flusso di cassa dovuto al momento t

m = scadenza finale

• <i>swaps</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni			
• futures			
• opzioni			
• <i>swaps</i>			

II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio della SICAV alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totale					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 2					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 3					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 4					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 5					
– versamenti					
– prelevamenti					
Altre banche					
– versamenti					
– prelevamenti					
Totale					
– versamenti					
– prelevamenti					

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività acquistate a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività	à				
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività acquistate a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

II.7 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci I1, I2, e I3 dello stato patrimoniale.

II.8 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci L1, L2, e L3 dello stato patrimoniale.

Sezione III – Le passività

III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività della SICAV a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di Paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di Paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle					

attività cedute a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività vendute a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di Paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di Paesi non-OCSE	Altre controparti
TITOLI DATI IN PRESTITO Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – garanzie ricevute: . titoli di Stato . liquidità – valore corrente dei titoli prestati: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
TITOLI PRESI IN PRESTITO Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – attività date in garanzia: . titoli . liquidità – valore corrente dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale – altri					

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico della SICAV (voci O1 e O2 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

	Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati	
	Strumenti finanziari Quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: • <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: • <i>futures</i> su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: • <i>futures</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni • <i>futures</i> • opzioni • <i>swaps</i>		

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

III.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Vanno indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza della voce "trattamento di fine rapporto", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili.

III.7 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci R1, R2 e R3 dello stato patrimoniale.

Sezione IV – Capitale sociale

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le azioni della SICAV detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare la frazione della SICAV fondo detenuta da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del capitale sociale tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del capitale sociale				
		Anno (ultimo esercizio)	Anno (penultimo esercizio)	Anno (terzultimo esercizio)
Capitale sociale a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: • sottoscrizioni singole • piani di accumulo • <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: • riscatti • piani di rimborso • <i>switch</i> in uscita b) dividendi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Capitale sociale a fine periodo				

Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dalla SICAV a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine ai sensi della disciplina di cui al Capitolo II, Sezione II, paragrafo 4 del Regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: • <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: • <i>futures</i> su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: • <i>futures</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: • <i>futures</i> e contratti simili • opzioni e contratti simili • <i>swaps</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo della SICAV (e del gruppo dell'eventuale gestore) ripartite tra:

- a) strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
 - b) strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - c) depositi bancari;
 - d) altre attività;
 - e) finanziamenti ricevuti;
 - f) altre passività;
 - g) garanzie e impegni;
- 3) nel caso la SICAV detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali della SICAV, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro (*)							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valuta (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(*) comprese le posizioni formalmente denominate in valute dei Paesi aderenti all'Unione Economica e Monetaria

Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del bilancio relativi agli utili/perdite da realizzazioni e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Strumenti finanziari quotati 1. Titoli di debito 2. Titoli di capitale 3. Parti di O.I.C.R.				
B. Strumenti finanziari non quotati 1. Titoli di debito 2. Titoli di capitale 3. Parti di O.I.C.R.				

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del bilancio va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
	Operazioni su tassi di interesse: • <i>futures</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili • opzioni su tassi e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: • <i>futures</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili • opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni • <i>futures</i> • opzioni • <i>swaps</i>				

Sezione II – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1. "Interessi attivi e proventi assimilati" su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e operazioni assimilate: • su titoli di Stato • su altri titoli di debito • su titoli di capitale • su altre attività		
Prestito di titoli: • su titoli di Stato • su altri titoli di debito • su titoli di capitale • su altre attività		

- 2) l'illustrazione del "Risultato della gestione cambi" di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: • <i>futures</i> su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: • <i>futures</i> su valute e altri contratti simili • opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili • <i>swaps</i> e altri contratti simili		

- 3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari".

Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso e oneri di gestione
In tale sezione devono essere descritte almeno:

- 1) la composizione della voce "Commissioni di sottoscrizione e rimborso";
2) la composizione della voce "Commissioni banca depositaria";
3) la composizione della voce "Provvigione di gestione SGR", distinguendo almeno la componente a titolo di "provvigione di incentivo". Ove la provvigione di gestione sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni statutarie – sulla base del raffronto con un parametro di

riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo;

- 4) la composizione delle altre sottovoci della voce "Oneri di gestione", se di importo apprezzabile.

Sezione V – Rettifiche, accantonamenti ed altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci, se di importo apprezzabile, "rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali", "accantonamenti per rischi e oneri", "interessi attivi su disponibilità liquide", "altri ricavi" ed "altri oneri".

Sezione VI – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio", "Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio" e "Altre imposte". In questa sezione andrà descritto

l'eventuale esercizio della facoltà, prevista dall'art. 9, comma 2-bis della L. 77/83, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti.

Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1) l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico della SICAV);

2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti, e indicando l'ammontare corrisposto a società del gruppo della SICAV. Andrà inoltre indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti.

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Nota illustrativa della relazione semestrale

La nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale fornisce, anche attraverso il commento dei dati contenuti nei prospetti contabili, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio nel semestre, sia sulle prospettive di investimento, in relazione all'evoluzione dei mercati nei settori di interesse per l'O.I.C.R. In particolare, dalla nota illustrativa devono risultare gli elementi significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre del valore sia del patrimonio in gestione sia delle quote o azioni dell'O.I.C.R. in cui è ripartito.

2. Relazione degli amministratori al rendiconto dei fondi e al bilancio delle SICAV

Il rendiconto dei fondi e il bilancio delle SICAV sono accompagnati da una relazione degli amministratori, che illustra l'andamento della gestione dell'O.I.C.R. nel suo complesso, nonché le direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento. In particolare, la relazione contiene almeno le seguenti informazioni:

1) l'illustrazione dell'attività di gestione e delle direttrici seguite nell'attuazione della politica di investimento del fondo;

2) la descrizione di eventi di particolare importanza per l'O.I.C.R. verificatisi nell'esercizio (es.: modifiche del regolamento del fondo o dello statuto della SICAV) e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico dell'esercizio;

3) le linee strategiche che si intendono adottare per il futuro;

4) l'illustrazione dei rapporti intrattenuti nell'arco dell'esercizio con altre società del gruppo della SGR (nonché del gruppo dell'eventuale gestore) o della SICAV, indicando in particolare l'eventuale adesione a operazioni di collocamento effettuate da soggetti del gruppo, con il relativo ammontare;

5) l'illustrazione dell'attività di collocamento delle quote o azioni, indicando i canali distributivi utilizzati;

6) in caso di performance negativa realizzata dal fondo o dalla SICAV, i motivi che hanno determinato tale risultato;

7) eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono avere effetti sulla gestione;

8) l'operatività posta in essere su strumenti finanziari derivati e le strategie seguite dal gestore in tale comparto.